


Modello
di Organizzazione,
Gestione e Controllo

Indice

5	Gruppo SGR
6	PARTE GENERALE
6	Struttura della parte generale
7	1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001
9	2. La Delibera n. 11/07
10	3. Adozione del Modello da parte di Gruppo SGR
11	4. Organismo di Vigilanza
12	5. Diffusione, Formazione e comunicazione
13	6. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
14	7. Sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico
15	8. Modello e Codice Etico
16	PARTE SPECIALE
16	Struttura della parte speciale
17	SEZIONE A - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
19	SEZIONE B - REATI SOCIETARI
20	SEZIONE C - ABUSI DI MERCATO
21	SEZIONE D - REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
23	SEZIONE E - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO
23	SEZIONE F - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

24	SEZIONE G - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
25	SEZIONE H - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA
25	SEZIONE I – OBBLIGHI DI SEPARAZIONE FUNZIONALE
29	SEZIONE L – DELITTI INFORMATICI E ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI
30	SEZIONE M – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
30	SEZIONE N – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
32	SEZIONE O – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
32	SEZIONE P – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
33	SEZIONE Q – REATI AMBIENTALI
36	SEZIONE R – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
38	ALLEGATI
39	Allegato 1 - REATI PREVISTI DAL DECRETO
42	Allegato 2 - REATI RILEVANTI PER GRUPPO SGR
56	Allegato 3 - DEFINIZIONI
57	Allegato 4 – IDENTIFICAZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
58	INDICE DELLE REVISIONI

Gruppo SGR



Struttura della parte generale

La presente Parte Generale è così composta:

Il Decreto Legislativo n. 231/2001

La Delibera n. 11/07

Adozione del Modello da parte di Gruppo SGR

Organismo di Vigilanza

Diffusione, formazione e comunicazione

Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico

Modello e Codice Etico

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.1 La responsabilità amministrativa

Il Decreto ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento, una *responsabilità amministrativa* degli enti, per la commissione di reati da parte di persone fisiche che fanno parte dell'organizzazione dell'ente stesso. Questa responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato o fatto illecito.

Il dibattimento ed il giudizio si svolgono secondo le norme del Codice di Procedura Penale.

Con la definizione di ente sono intese le persone giuridiche quindi, le società, nonché le associazioni anche prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

Affinché si ravvisi la responsabilità amministrativa degli enti, i reati devono essere commessi nell'*interesse* o a *vantaggio* dell'ente da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, nonché da soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

L'ente non risponde se i reati sono stati commessi nell'interesse esclusivo delle persone che hanno agito o nell'interesse di terzi.

La responsabilità dell'ente si configura qualora:

a) il fatto illecito sia stato commesso nell'*interesse* dell'ente, ovvero per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito;

ovvero

b) il fatto illecito abbia portato un *vantaggio* all'ente a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

Inoltre, la responsabilità dell'ente è estesa ai tentativi di reato, per gli enti aventi la sede principale in Italia, e ai tentativi di reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.2 Le fattispecie di reato

Il Decreto è in continua evoluzione e nel suo ambito sono stati introdotti, nel corso degli anni trascorsi dalla sua entrata in vigore, diverse tipologie di reato. Di seguito, riportiamo sinteticamente le fattispecie di reati attualmente rilevanti ai sensi del Decreto.

- 1) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- 2) Delitti informatici e illecito trattamento dei dati (Art. 24-*bis* del Decreto);
- 3) Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-*ter* del Decreto);
- 4) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-*bis* del Decreto);
- 5) Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-*bis.1*);
- 6) Reati societari (Art. 25-*ter* del Decreto);
- 7) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-*quater* del Decreto);
- 8) Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-*quater.1* e 25-*quinquies* del Decreto);
- 9) Abusi di mercato (Art. 25-*sexies* del Decreto);
- 10) Reati in materia di sicurezza sul lavoro (Art. 25-*septies* del Decreto);
- 11) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25-*octies* del Decreto);
- 12) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-*novies* del Decreto);
- 13) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-*decies* del Decreto);
- 14) Reati ambientali (Art. 25-*undecies* del Decreto);
- 15) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-*duodecies* del Decreto).

1.3 Le sanzioni del Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

- a) **pecuniarie**;
- b) **interdittive**;
- c) **confisca**;
- d) **pubblicazione della sentenza**.

a) Le **sanzioni pecuniarie**, che sono sempre applicate in caso di responsabilità dell'ente, sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su "*quote*".

L'importo della singola quota va da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1.549,00 e viene fissato sulla base delle situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il giudice determina il numero delle quote (in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado della responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel *prevalente* interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio *minimo*, oppure quando il danno cagionato è di *particolare tenuità*;

- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno oppure, abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di *ulteriori reati*.

Nel caso dei reati di abusi di mercato se il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale prodotto o profitto.

b) Le **sanzioni interdittive**, che nei reati di maggior rilievo si applicano *in aggiunta* alle sanzioni pecuniarie, sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, oppure da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata *da 3 mesi a 2 anni*, ma possono, in casi eccezionali, essere *applicate in via definitiva*.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche *in via cautelare*, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente applicate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

c) In merito alla **confisca** è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

d) La **pubblicazione della sentenza** di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.4 Autori dei reati

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, possono essere:

- *soggetti in "posizione apicale"*, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di uno stabilimento, nonché le persone che, pur non essendo titolari a rappresentare l'ente, ne esercitano di fatto la gestione e il controllo;
- *soggetti "subordinati"*, ossia i lavoratori dipendenti o anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali;
- *soggetti terzi*, che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

1.5 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente. Il Modello

Qualora il reato venga commesso da *soggetti in "posizione apicale"*, il Decreto presuppone la responsabilità dell'ente, salvo che non venga dimostrato che:

- "l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi";*
- "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo";*
- "le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione";*
- "non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".*

Per i reati commessi da *soggetti "subordinati"*, l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che *"la commissione del reato è stata resa possibile dall'osservanza degli obblighi di direzione o vigilanza"*. In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'osservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre *"se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

Per il Decreto, dunque, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo costituiscono

l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e *operano da esimente della responsabilità dell'ente*.

Il Decreto indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo.

Per la prevenzione dei reati il modello deve:

- *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati";*
- *"prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire," nonché "obblighi di informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;*
- *"individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati";*
- *"prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli";*
- *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".*

Con riferimento all'efficace attuazione del modello, si prevede:

- *"una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nelle attività."*

2. La Delibera n. 11/07

2.1 Obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas

La legge 481/95, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stabilisce la finalità di promuovere la concorrenza e l'efficienza nei settori dell'energia elettrica e del gas anche attraverso la regolazione di un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti.

La promozione della concorrenza è, tra l'altro, ostacolata nel caso in cui possano essere tratti sussidi incrociati e vantaggi informativi dalla gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo e la liberalizzazione del mercato.

Per creare condizioni che favoriscano l'apertura dei mercati in un contesto competitivo che assicuri parità di condizioni tra tutti i partecipanti, l'Autorità ha pubblicato la Delibera 11/07 che stabilisce:

- di separare le attività commerciali (concorrenziali e libere) da quelle di gestione delle infrastrutture (regolate) che vengono inserite nella **separazione funzionale**;
- di garantire alle imprese commerciali condizioni paritetiche nell'utilizzo delle risorse infrastrutturali;
- di garantire che il gestore delle infrastrutture operi in condizione di indipendenza, neutralità e terzietà e che persegua unicamente la corretta gestione di un pubblico servizio.

La **separazione funzionale** che può realizzare la reale indipendenza e terzietà nella gestione delle infrastrutture, prevede per il loro **gestore indipendente**:

- autonomia decisionale;
- autonomia organizzativa;
- autonomia negli investimenti e negli acquisti di beni e servizi;
- assenza di conflitti di interesse;
- riservatezza nella gestione dei dati commercialmente sensibili.

Il **gestore indipendente** predispone la struttura organizzativa e gestionale con le relative risorse, e stabilisce le regole organizzative idonee a garantire che le infrastrutture oggetto di separazione funzionale siano amministrate in modo tale da promuovere la concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas, e ne definisce le procedure.

2.2 Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti e di conseguenza i possibili autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, sono tutti i *soggetti sottoposti agli obblighi di separazione funzionale*, cioè tutto il personale, sia in posizione apicale sia soggetti subordinati sia soggetti terzi, che direttamente o indirettamente svolge mansioni relative all'attività in separazione funzionale.

2.3 Le sanzioni

La legge 481/95, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, attribuisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri.

Ai sensi della legge 481/95, come modificata dalla legge 99/09, le sanzioni amministrative pecuniarie potranno essere imposte, secondo i casi, fino al 10% del fatturato annuo del gestore delle infrastrutture o fino al 10% del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata, per inosservanza dei rispettivi obblighi e non potranno essere inferiori a € 2.500,00 e superiori a €

154.937.069,73, lasciando all'Autorità un'ampia discrezionalità nel determinare l'entità della sanzione da applicare alle diverse tipologie di infrazioni e alle singole fattispecie.

Il 20 giugno 2012 l'Autorità per l'energia, con delibera 243/2012/E/com, ha approvato dopo un'ampia consultazione con operatori e Associazioni di consumatori, il nuovo *Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle procedure per la valutazione degli impegni delle imprese a ripristino dei diritti lesi*. Il Regolamento valorizza i principi generali della semplificazione e della partecipazione ai procedimenti amministrativi, modifica i criteri di quantificazione delle sanzioni per centrarle sull'aspetto oggettivo delle conseguenze dannose della violazione e assicura una maggiore separazione tra le funzioni istruttorie (svolte dagli Uffici dell'Autorità) e quelle decisorie (svolte dal Collegio dell'Autorità).

Il nuovo Regolamento costituisce uno strumento fondamentale nell'ambito delle azioni di rafforzamento della regolazione, cioè delle azioni persuasive e/o deterrenti dell'Autorità a garanzia del rispetto delle regole e della loro efficacia, e tiene conto delle novità introdotte dal decreto legge n. 5/2012 che prevede una procedura semplificata per le sanzioni amministrative-pecuniarie e riconosce all'Autorità la possibilità di adottare misure cautelari nei casi di particolare urgenza, sia prima che nel corso del procedimento sanzionatorio.

Sul fronte degli impegni - che consentono all'Autorità di porre rimedio, con la collaborazione dell'operatore interessato, alla lesione degli interessi tutelati dalla regolazione -, il Regolamento prevede che nella valutazione si terrà necessariamente conto del rapporto tra la gravità della violazione contestata e l'impegno proposto.

Quanto alle sanzioni, l'importo base sarà determinato a seconda della gravità della violazione, in relazione a precisi criteri fra i quali, la natura dell'interesse tutelato, l'offensività della condotta e l'attitudine della condotta a ledere più di un interesse; la durata della violazione, l'estensione territoriale e, ove possibile, il numero di clienti coinvolti; la rilevanza degli eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato, sugli utenti, sui clienti finali o sull'azione amministrativa dell'Autorità.

Altri criteri riguardano eventuali indebiti vantaggi, economici e non, conseguiti dall'agente in conseguenza della violazione e il grado di colpevolezza dell'agente, desunto, tra l'altro, dall'assenza di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie e dal tentativo di occultare la violazione.

3. Adozione del Modello da parte di Gruppo SGR

3.1 Obiettivi perseguiti da Gruppo SGR con l'adozione del Modello

Gasrimini Holding S.p.A. sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle società controllate, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello nell'ambito di Gruppo SGR.

Tale iniziativa, che fa seguito all'emanazione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Gruppo SGR, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.

3.2 Finalità del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di **procedure**, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Gruppo SGR, soprattutto nelle medesime Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, che oltre a conseguenze di carattere soggettivo, potrebbero comportare anche gravi sanzioni nei confronti di Gruppo SGR;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Gruppo SGR in quanto (anche nel caso in cui Gruppo SGR fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a Gruppo SGR, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati e degli Illeciti.

Il Modello adottato da tutte le Società di Gruppo SGR è differenziato tra le varie società esclusivamente nelle procedure.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle Aree a Rischio di Gruppo SGR;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;

- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex-post).

3.3 Struttura del Modello

Il Modello si compone di una **parte generale** e di una **parte speciale**.

La **parte generale** contiene i principi fondamentali del Modello applicabili a Gruppo SGR nel suo complesso.

La **parte speciale** identifica le aree di attività a rischio e contiene i principi di comportamento da osservare all'interno delle suddette aree, i principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione delle categorie di reato di volta in volta affrontate, nonché gli elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio.

Le **procedure** saranno contenute in un manuale a se stante e saranno differenziate tra le singole società solo per le attività specifiche e saranno identiche per le attività comuni.

È demandato al Consiglio di Amministrazione di Gasrimini Holding S.p.A. di integrare il presente Modello, mediante apposita delibera, implementando la Parte Speciale relativamente ad altre tipologie di reati o di illeciti amministrativi che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

3.4 I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in alcune delle Società di Gruppo SGR, rilevati in fase di analisi delle attività a rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e degli Illeciti e di controllo sui processi coinvolti nelle Aree a Rischio.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali ed effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai Reati e agli Illeciti da prevenire, Gruppo SGR ha individuato:

- 1) il Codice Etico;
- 2) il sistema di controllo interno tramite audit specifici in tema di Qualità, Sicurezza e Ambiente;
- 3) il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL applicabili;
- 4) ogni altra documentazione relativa ai sistemi di controllo in essere in Gruppo SGR.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i Destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con Gruppo SGR sono tenuti a rispettare.

Il personale interessato deve essere periodicamente aggiornato sulle procedure aziendali adottate per la prevenzione dei Reati e degli Illeciti nonché sull'evoluzione della relativa normativa.

3.5 Destinatari del Modello

Quanto previsto dal Modello inclusivo dei suoi allegati, si applica, nell'ambito di Gruppo SGR a:

- i membri degli Organi Sociali;
- i Dipendenti;
- Agenti, Collaboratori;
- Fornitori, Partners Commerciali

I dettami del Modello devono intendersi come obbligatori e vincolanti ed eventuali infrazioni a quanto previsto nel Modello dovranno essere comunicate nei termini e secondo le modalità previste dal successivo capitolo 4.

3.6 Gestione del Modello all'interno di Gruppo SGR

Con l'adozione del presente Modello la Capogruppo intende dettare i principi organizzativi a cui dovranno attenersi anche le società controllate così come definite dall'Art. 2359 del Codice Civile, allo scopo di uniformare i processi preventivi e quelli di vigilanza sulle attività "sensibili".

Per queste ragioni, il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, è stato adottato da tutte le Società di Gruppo SGR.

4. Organismo di Vigilanza

4.1. L'Organismo di Vigilanza

Presso ogni Società di Gruppo SGR, è stato istituito un **Organismo di Vigilanza**, con funzioni di vigilanza e controllo in ordine all'efficacia, funzionamento e osservanza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione salvo nei casi espressamente previsti nel seguito. L'Organismo di Vigilanza opera, per lo svolgimento dei suoi compiti, attraverso le risorse che allo stesso vengono assegnate avvalendosi anche della funzione di Internal Auditing nella supervisione di tutti i procedimenti di vigilanza e continuo adeguamento

delle aree “sensibili” descritte nelle parti speciali del presente Modello.

Inoltre, l’Organismo di Vigilanza, nell’espletamento della propria attività, potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di specifiche professionalità e di consulenti esterni.

Ispirandosi alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex DLgs n. 231/2001” emanate da Confindustria, Gruppo SGR ha regolato come segue il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, in un’ottica di tutela dei requisiti previsti.

4.2. Nomina, composizione, e revoca dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza è un organo collegiale, nominato dal Consiglio d’Amministrazione.

Il Consiglio d’Amministrazione provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto per ciascun membro dell’Organismo.

L’attuale Organismo di Vigilanza è composto da:

- Presidente
- Dipendente di Gruppo SGR – Ufficio Organizzazione e Qualità;
- Dipendente di Gruppo SGR – Ufficio Bilancio di Sostenibilità.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l’adeguatezza dell’Organismo di Vigilanza in termini di numero dei membri, struttura organizzativa, competenze e poteri conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione può peraltro, in qualunque momento, revocare il mandato ad uno o a tutti i membri dell’Organismo di Vigilanza, nel caso in cui siano venuti meno i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d’azione necessari per l’esercizio di tale funzione o quando si siano generate cause di incompatibilità per i membri dell’Organismo stesso o ancora quando la valutazione periodica ne abbia evidenziato la reale necessità.

È responsabilità del Consiglio di Amministrazione sostituire tempestivamente il membro dell’Organismo di Vigilanza revocato, al fine di non alterare la struttura identificata.

4.3 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di *iniziativa* e di *controllo* nell’ambito di Gruppo SGR, tali da consentire l’efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello.

Per ogni esigenza, necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, l’Organismo di Vigilanza dispone di adeguate risorse finanziarie sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell’Organismo stesso.

Resta in ogni caso prioritaria la necessità di garantire una tempestiva attività di prevenzione dei reati ed a questo scopo, in presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l’Organismo di Vigilanza può impegnare risorse eccedenti i propri poteri di spesa, con l’obbligo di dare immediata informazione al Consiglio di Amministrazione.

Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale. Il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza del suo intervento, in quanto, sul Consiglio di Amministrazione, grava in ultima istanza la responsabilità del funzionamento e dell’efficacia del Modello organizzativo. Il Consiglio di Amministrazione ha comunque la facoltà di delegare i suoi compiti ad uno o più dei suoi membri.

Infine, all’Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come meglio specificato al Capitolo 5 del presente Modello.

I componenti dell’Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l’Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti all’obbligo di *riservatezza* in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o attività.

L’Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti in Gruppo SGR.

All’Organismo di Vigilanza sono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, segnatamente nel reperimento di documentazioni e informazioni, nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti (privacy, obblighi di riservatezza, etc.).

5. Diffusione, Formazione e comunicazione

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, come di seguito indicate, provvede ad informare tutti i Destinatari dell’esistenza e del contenuto del Modello.

La Direzione Generale promuove, coordinandosi con le altre Funzioni aziendali interessate e con l’Organismo di Vigilanza, le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello Organizzativo e per la conseguente formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

In particolare:

- il **Modello** è pubblicato su tutti i siti internet aziendali, circostanza che deve essere comunicata ai Dipendenti, nonché ai Fornitori, Collaboratori e più in generale, a qualsiasi soggetto che agisce in nome e per conto di Gruppo SGR. In particolare, tutti i Dipendenti (compresi i nuovi assunti) dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante la presa visione del Modello stesso;
- i contratti con Fornitori, Collaboratori, Partners Commerciali e più in generale, con tutti i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto di Gruppo SGR, dovranno essere rivisti in modo da prevedere l’esplicito riferimento al Modello ed al Decreto, l’inosservanza delle cui norme potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte;

- le Procedure sono distribuite a tutti gli interessati e sono pubblicate sulla intranet aziendale.
- verranno effettuate attività formative, finalizzate a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Decreto. L'organizzazione dei corsi sarà articolata in relazione alla qualifica dei destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, all' avere o meno essi funzioni di rappresentanza e/o amministrazione.

6. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza è destinatario di tutte le segnalazioni e le informazioni ritenute utili a tale scopo.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice di Comportamento previsto dal DLgs 231/2001, nonché in ordine alla loro idoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- criticità che emergono dall'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali addette;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da qualsiasi Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al DLgs 231/2001;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al DLgs 231/2001 (ad es.: provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di Dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergono responsabilità per le ipotesi di reato di cui al DLgs 231/2001;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza - nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti - delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi dei contratti significativi sottoscritti a seguito di gare, o trattative private con la Pubblica Amministrazione. Deve essere altresì portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai dipendenti che da terzi, attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello predisposto.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta (anche mediante e-mail all'indirizzo: odv231@gasrimini.it).

Chi volesse conservare l'anonimato potrà indirizzare le proprie segnalazioni, a mezzo posta prioritaria, alla sede della Capogruppo a Rimini in Via Chiabrera, 34 B.

L'Organismo di Vigilanza garantisce e segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

A tal fine, può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere nel solo caso di informativa relativa alla commissione di specifici reati.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato ed al Presidente del Collegio Sindacale, oltre che ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

6.1 Invio di informazioni sulle modifiche dell'organizzazione aziendale all'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza devono inoltre essere comunicate le seguenti informazioni:

- le notizie relative a cambiamenti organizzativi (es.: organigrammi, procedure);
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le significative o atipiche operazioni interessate alle aree di rischio individuate nella Parte Speciale;
- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
- le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni;
- copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- copia delle comunicazioni all'Autorità di Vigilanza (es.: Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Autorità garante per la concorrenza e del mercato; Autorità Garante per la protezione dei dati personali; CONSOB; ...).

7. Sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico

7.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati e degli Illeciti e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Gruppo SGR in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali comportamenti possano determinare.

7.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Per i dirigenti si fa a tal fine rinvio al successivo 6.3.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dai CCNL, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, richiamati i "Provvedimenti disciplinari" previsti dai CCNL, si prevede che:

1) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO il lavoratore che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, etc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

2) Incorre nel provvedimento della MULTA il lavoratore che:

- violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio o altro mezzo idoneo" prima ancora che la stessa sia stata singolarmente accertata e contestata.

3) Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE il lavoratore che:

- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di Gruppo SGR, arrechi danno a Gruppo SGR o lo esponga ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni dell'Azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni di Gruppo SGR o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio o altro mezzo idoneo".

4) Incorre nei provvedimenti del LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO il lavoratore che:

- adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato o di un Illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio.

5) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO E CONTRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO il lavoratore che:

- adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico di Gruppo SGR di misure previste dal Decreto o dal TUF, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Ente nei suoi confronti", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per Gruppo SGR.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto stabilito dai CCNL vigenti in Gruppo SGR, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione aziendale.

7.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione da parte di dirigenti delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

7.4 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori di Gasrimini Holding S.p.A., l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse da Amministratori delle Società controllate, dovrà esserne informato tempestivamente l'Organismo di Vigilanza che provvederà a riferire agli organi societari della stessa Capogruppo per l'adozione delle relative iniziative nell'ambito di Gruppo SGR.

7.5 Misure nei confronti di Consulenti, Partner e Fornitori

Ogni comportamento posto in essere dai Consulenti, dai Partner o dai Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato o di un Illecito potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti a Gruppo SGR, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

8. Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto e nella delibera 11/07 dell'Autorità, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Struttura della parte speciale

La presente Parte Speciale è composta da singole Sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto.

Le Sezioni sono le seguenti:

Sezione A	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
Sezione B	Reati societari;
Sezione C	Abusi di mercato;
Sezione D	Reati in materia di sicurezza sul lavoro;
Sezione E	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
Sezione F	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
Sezione G	Delitti contro la personalità individuale;
Sezione H	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
Sezione I	Obblighi di separazione funzionale;
Sezione L	Delitti informatici e illecito trattamento dei dati
Sezione M	Delitti contro l'industria e il commercio;
Sezione N	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
Sezione O	Delitti di criminalità organizzata;
Sezione P	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
Sezione Q	Reati ambientali.
Sezione R	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

SEZIONE A - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(Art. 24 e 25 del DLgs 231/2001)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

Il DLgs 231/2001 tratta i Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in due articoli:

- L'Art. 24 – *Indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;*
- L'Art. 25 – *Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.*

Gli atti internazionali che hanno condotto all'adozione in Italia del DLgs 231/2001 avevano come scopo principale la lotta alla corruzione. In seguito alla ratifica di tali Atti, è stato modificato il codice penale laddove tratta questi temi, recependo le definizioni internazionalmente riconosciute di corruzione.

La normativa è stata ulteriormente modificata dalla Legge 190 del 6 novembre 2012 che ha inserito nel Decreto, il reato di Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, a differenza della concussione, in cui il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. La corruzione può avere ad oggetto il compimento, l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio dovuti o contrari ai doveri del pubblico dipendente o dell'incaricato di pubblico servizio.

Le ipotesi di responsabilità della società per concussione sono senz'altro meno significative, in quanto il comportamento concussivo dovrebbe essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente e non, come accade di solito, nell'esclusivo interesse del concussore.

È bene ricordare che l'Art. 14 del DLgs 164/2000 (Decreto Letta) qualifica quale "servizio pubblico" l'attività di distribuzione di gas naturale, svolta nell'ambito delle società di Gruppo SGR, da SGR Reti.

1.A – Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte da Gruppo SGR, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:

1. la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (ad esempio: di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni (concessioni per aree di distribuzione, etc.), di partnership, di asset (complessi aziendali, partecipazioni, etc.) o altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato;
2. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
3. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi di particolare rilevanza da parte della Pubblica Amministrazione relative alla realizzazione o alla conversione di impianti di produzione o similari;
4. l'intrattenimento di rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti Gruppo SGR, quando tali rapporti possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per Gruppo SGR stesso, dovendosi escludere l'attività di mera informativa, partecipazione a eventi o momenti istituzionali e scambio di opinioni relativamente a particolari politiche o normative;
5. comunicazioni alla Pubblica Amministrazione di informazioni e dati aziendali;
6. gestione delle verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla Pubblica Amministrazione richieste da norme legislative e regolamentari;
7. gestione dell'attività di contenzioso in tutti i gradi di giudizio, anche attraverso l'ausilio di legali esterni;
8. gestione delle risorse finanziarie;
9. gestione assunzione del personale e di consulenti esterni.

2.A – Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

Al fine di evitare il verificarsi dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello devono:

- *Attenersi alle seguenti condotte:*

- osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e i contatti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni, Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblici Servizi;
- improntare i rapporti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni, Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblici Servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse Aree sui Collaboratori che effettuano attività nei confronti di enti pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo lecito e regolare;
- gestire qualsivoglia rapporto, anche occasionale, con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni, Pubblici Ufficiali e Incaricati di

Publici Servizi in modo lecito e regolare.

- Nel dettaglio è vietato:

- a) usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- b) richiedere e usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- c) destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- d) corrispondere, proporre, chiedere a terzi di proporre la corresponsione o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario o a una Pubblica Amministrazione o altri pubblici funzionari della Comunità Europea o altri organismi pubblici di diritto internazionale;
- e) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi al rapporto di affari con le Società di Gruppo SGR o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il Gruppo SGR. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. I contributi e i finanziamenti a fini politici e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione o dalle funzioni aziendali da questo designate;
- f) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore degli Agenti, dei Partners Commerciali, dei Collaboratori e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- g) corrispondere, proporre la corresponsione, chiedere a terzi di proporre la corresponsione o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario nel caso in cui una Società di Gruppo SGR sia parte di un procedimento giudiziario;
- h) porre in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un ingiusto profitto;
- i) eludere i divieti concedendo a fini corruttivi: omaggi, contributi in natura come ad esempio sponsorizzazioni, posti di lavoro, sconti o crediti personali o altri vantaggi o altre utilità a favore di un Pubblico Ufficiale o di un provato o dei loro Familiari;
- l) promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici e utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi di Gruppo SGR, anche a seguito di illecite pressioni ed eludere il divieto ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- m) sottrarre, alterare o manipolare i dati e i contenuti del sistema informatico o telematico, per ottenere un ingiusto profitto e arrecando danni a terzi.

3.A – Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- d) l'accesso ai documenti, di cui ai punti precedenti, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente, alla società di revisione o all'Organismo di Vigilanza;
- e) la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta;
- f) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a Agenti, Partners Commerciali, Collaboratori e Fornitori o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese a Gruppo SGR e comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- g) i sistemi di remunerazione premianti ai Dipendenti e Collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- h) Gruppo SGR, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- i) nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo specifica preventiva autorizzazione da parte della funzione Amministrazione Finanza e Controllo;
- l) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;

m) alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es.: relative alla relative al DLgs 81/08, verifiche tributarie, INPS, etc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati per delega specifica o per le funzioni ricoperte. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali, che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza.

SEZIONE B - REATI SOCIETARI

(Art. 25-ter del DLgs 231/2001)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

Il nuovo Art. 25-ter del DLgs 231/2001 ha inserito tra i reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa i Reati Societari.

Questa modifica si inserisce all'interno delle disposizioni introdotte dall'Art. 3 del D.Lgs 11 aprile 2002 n. 61 - Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, dell'Art. 31 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 - Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari e dal comma 77 dell'Art. 1 della legge 190 del 6 novembre 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

1.B – Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalle società di Gruppo SGR, della struttura interna adottata e dell'inserimento dei reati indicati, tra i tanti Reati societari ne sono stati individuati alcuni relativi specificatamente a: Redazione dei Bilanci e delle Relazioni periodiche, per i quali sono potenzialmente a rischio:

- la tenuta della contabilità generale;
- la elaborazione e la redazione dei bilanci infrannuali;
- la elaborazione e la redazione dei bilanci annuali;
- la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico in generale, riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle società di Gruppo SGR;
- la distribuzione di utili e riserve;
- la gestione dei Rapporti con le Società di Revisione e dei Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza.

2.B – Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. è la holding operativa di Gruppo SGR nella quale sono accentrati tutti i servizi comuni che vengono effettuati, oltre che per la medesima società, per tutte le altre società di Gruppo SGR, in service, gestiti da appositi contratti. I servizi effettuati che possono interessare i Reati Societari sono:

- di carattere amministrativo
- di carattere fiscale.

Bilanci e relazioni periodiche

1. Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci ed al pubblico in generale contenenti informazioni e dati sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria di Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. ed, in particolare, ai fini della formazione del bilancio, della relazione semestrale, delle relazioni trimestrali e di altre situazioni contabili infrannuali della Società, nonché del bilancio consolidato di Gruppo, il Direttore Amministrativo deve rilasciare un'apposita dichiarazione, convalidata dal Legale Rappresentante della Società, attestante:

- la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili sopra indicati e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla società stessa;
- l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
- il rispetto di procedure tese a fornire una ragionevole certezza sulla correttezza, precisione e completezza delle informazioni e dei dati contenuti nei documenti sopra indicati;
- la corretta ripartizione di utili (o acconti sugli utili) o di riserve.

La dichiarazione deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione in occasione della delibera di approvazione del progetto di bilancio civilistico e del bilancio consolidato e trasmessa in copia all'Organismo di Vigilanza.

2. Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci ed al pubblico in generale contenenti informazioni e dati sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria delle altre Società di Gruppo SGR ed, in particolare, ai fini della formazione del bilancio, della relazione semestrale, delle relazioni trimestrali e di altre situazioni contabili infrannuali delle singole Società, dovrà essere seguito il seguente procedimento:

Per ognuna delle società del Gruppo, il Direttore Amministrativo di Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione, convalidata dal Legale Rappresentante della singola società, attestante:

- la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili sopra indicati e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla

- società stessa;
- l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
- il rispetto di procedure tese a fornire una ragionevole certezza sulla correttezza, precisione e completezza delle informazioni e dei dati contenuti nei documenti sopra indicati;
- la corretta ripartizione di utili (o acconti sugli utili) o di riserve.

La dichiarazione deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione di ogni Società in occasione della delibera di approvazione del progetto di bilancio e trasmessa in copia all'Organismo di Vigilanza.

3. Nella attività di predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale ed in particolare alle Pubbliche Amministrazioni, riguardo alla situazione economica, patrimoniale, finanziaria, fiscale delle società di Gruppo SGR ed in generale nella predisposizione di comunicazioni di qualsiasi dato di carattere amministrativo o fiscale verso la Pubblica Amministrazione, la comunicazione deve avere il benestare scritto preventivo del Direttore Amministrativo di Gruppo Società Gas Rimini S.p.A..

Rapporti con le Società di Revisione

Nella gestione dei rapporti con la società di revisione, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) identificazione del personale all'interno della Direzione Amministrativa e Finanziaria di Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. nonché del personale delle altre Società, preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione;
- b) possibilità per i responsabili delle società di revisione di prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza delle Società per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di Reato considerate;
- c) divieto di attribuire, alle società di revisione o ad altre società appartenenti al medesimo gruppo delle società di revisione, incarichi di consulenza.

Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza

La normativa si applica in generale alle comunicazioni ad Autorità Pubbliche di Vigilanza ed in particolare all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse sia da parte di Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. che dei responsabili delle varie società di Gruppo SGR, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

- a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
- b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità.

Le comunicazioni predisposte da Gruppo Società Gas Rimini S.p.A per conto di altre società di Gruppo SGR, dovranno essere inviate al responsabile della Società che ha l'obbligo della trasmissione, per posta elettronica con la chiara indicazione dei tempi e delle modalità di trasmissione.

In caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, dovrà essere assicurata una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza.

Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti.

Il responsabile incaricato di cui al precedente punto, provvederà a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'Organismo di Vigilanza nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

SEZIONE C - ABUSI DI MERCATO

(Art. 25-sexies del DLgs 231/2001 e gli illeciti amministrativi previsti dall'Art. 187-quinquies del TUF)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

Il nuovo Art. 25-sexies del DLgs 231/2001 ha inserito tra i reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa i Reati di Abuso di Mercato.

Questa modifica si inserisce all'interno delle disposizioni introdotte dall'Art. 9 della Legge 18 aprile 2005 n. 62 quale recepimento della direttiva del Parlamento europeo 2003/6/CE del 28 gennaio 2003.

Le tipologie di reato sono relative all'*abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato*, reati previsti dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie (TUF).

Nell'abuso di informazioni privilegiate l'illecito si commette nel caso in cui, nell'ambito della società, qualcuno in possesso di un'informazione privilegiata, in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, acquisti, venda o compia operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta, oppure comunichi l'informazione privilegiata posseduta ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, oppure raccomandi o induca altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate.

L'informazione è privilegiata se concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, non è ancora stata resa pubblica, ha carattere preciso, ed è idonea, se resa pubblica, ad influire in modo sensibile sul prezzo dello strumento finanziario interessato dall'informazione.

Nella manipolazione del mercato l'illecito si commette qualora chiunque all'interno della società diffonda notizie false, compia operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario interessato dalla notizia o dall'operazione.

1.C – Potenziali aree a rischio

Per le tipologie di reato previste dall'Art. 25-*sexies* del Decreto, non sono individuabili attività a rischio per le società di Gruppo SGR, e il rispetto dei principi generali descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché il rispetto dei principi descritti nel Codice Etico della Società, sono elementi già sufficienti per ritenere accettabile il rischio di commissione di tali reati.

SEZIONE D - REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

(Art. 25-*septies* del DLgs 231/2001)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

Alle precedenti ipotesi di reati si aggiunge quella introdotta dall'Art. 300 del DLgs 81/08.

La nuova disciplina prevede la responsabilità amministrativa dell'ente nei casi di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Per la prima volta, quindi, l'ente risponde anche di reati colposi, cioè di un evento lesivo cagionato non volutamente, ma frutto dell'inosservanza di regole cautelari: il datore di lavoro che violi, anche colposamente, una prescrizione finalizzata alla tutela dell'ambiente lavorativo, da cui derivi la lesione della vita o dell'integrità psicofisica in forma almeno grave del lavoratore, attiva la contemporanea emersione della responsabilità amministrativa della persona giuridica.

1.D - Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte da Gruppo SGR e della struttura interna adottata nonché sulla base del documento di valutazione dei rischi, predisposto ai sensi del DLgs 81/08 e s.m.i., sono state individuate le seguenti categorie di attività comportanti rischi che potrebbero potenzialmente portare alla contestazione dei reati previsti dall'Art. 25-*septies* del Decreto ed in particolare:

- attività di costruzione/manutenzione di impianti che veda Gruppo SGR impegnato sia come committente sia come impresa affidataria con l'impegno di personale sia interno sia esterno al gruppo stesso;
- attività di nuova realizzazione e/o manutenzione di edifici e servizi ad essi annessi di proprietà o in concessione a Gruppo SGR;
- attività di manutenzione e movimentazione di mobili, arredi e attrezzature di proprietà o in uso a Gruppo SGR;
- ogni attività svolta dai lavoratori di Gruppo SGR nello svolgimento delle proprie mansioni;
- accesso, transito e permanenza nei locali in uso a Gruppo SGR da parte sia dei lavoratori di Gruppo SGR sia dei diversi soggetti esterni (clienti, partecipanti a corsi/convegni, etc.) nello svolgimento delle proprie attività.

2.D - Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 3.5. dello stesso, devono attenersi alle specifiche regole e procedure che sono e saranno redatte e diffuse da:

- Datore di lavoro;
- Dirigenti;
- Servizio Prevenzione e Protezione;
- Sistema di Qualità Aziendale

secondo i rispettivi ruoli e competenze.

Fermo restando quanto sopra, i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente leggi, regolamenti e procedure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che disciplinano l'accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla società;
- partecipare ai corsi organizzati dalla società in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecologia e sullo svolgimento delle specifiche mansioni, ai quali saranno invitati;
- dotare i propri sottoposti di ambienti di lavoro, attrezzature e dispositivi di protezione (individuali e collettivi) conformi alle normative vigenti e consoni allo scopo secondo quanto riportato all'interno del documento di valutazione dei rischi;
- fornire, ai propri sottoposti informazione, formazione ed addestramento adeguati in merito alle modalità di svolgimento delle proprie mansioni ed all'uso dei dispositivi di protezione individuali e collettivi in loro dotazione;
- identificare, delimitare, segnalare e rendere inaccessibile il perimetro delle aree di lavoro interessate da attività potenzialmente rischiose interessate da attività lavorative svolte da lavoratori di Gruppo SGR che possano coinvolgere direttamente o indirettamente persone estranee ai lavori;
- applicare nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, tutte le azioni richieste dalla normativa vigente e dalle

- procedure interne in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) richiedere ai fornitori di beni o servizi esterni a Gruppo SGR, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente e dalle procedure interne in materia, evidenza del rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - h) segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze di attrezzature/dispositivi/presidi e/o procedure aventi come scopo la tutela della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

È, inoltre, vietato:

- a) utilizzare, nello svolgimento della diverse attività che vedano impegnati i lavoratori di Gruppo SGR, attrezzature, materiali e dispositivi di protezione non adeguati e non conformi a quanto presente nel documento di valutazione dei rischi per le specifiche operazioni da svolgere;
- b) disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali o collettivi di protezione;
- c) svolgere attività ed operazioni al di fuori delle aree specificatamente identificate per gli interventi richiesti rispetto alle attività di cui si è incaricati,
- d) accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati;
- e) non adoperarsi con immediatezza per limitare l'uso, da parte di fornitori esterni, di attrezzature, materiali e dispositivi di protezione individuali, di proprietà di Gruppo SGR per i quali non siano stati espressamente autorizzati e/o informati, formati ed addestrati.

3.D - Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, e nell'ambito specifico della gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'igiene e salute sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del DLgs 81/08 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare dell'Art. 30 del medesimo decreto, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali sia controllato che:

- a) vengano periodicamente individuati da: Datore di lavoro, Dirigenti, Servizio Prevenzione e Protezione i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione: la struttura aziendale, la natura delle attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, macchinari, attrezzature e impianti impiegati nelle attività e i relativi cicli di produzione;
- b) venga aggiornato, periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative, il documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del DLgs 81/08 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- c) nell'effettuazione della valutazione dei rischi vengano adottati criteri oggettivi, documentati e ripetibili, considerando, per ogni specifico rischio come sopra individuato, la probabilità di accadimento, la dimensione dell'impatto del danno possibile, i risultati di rilievi ambientali e la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della specifica attività;
- d) vengano definiti e periodicamente aggiornati il piano delle azioni migliorative necessarie sulla base di quanto emerso nella valutazione dei rischi effettuata, nonché i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- e) vengano proposte, redatte e diffuse dai soggetti sopra menzionati adeguate procedure volte alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla tutela dell'igiene e salute sul lavoro
- f) venga definito il metodo di individuazione, segnalazione e comportamento da tenere in caso di emergenze, sia per gli addetti alla gestione delle specifiche emergenze che per gli altri soggetti che possono esserne coinvolti;
- g) i lavoratori, in base agli specifici rischi individuati a cui sono soggetti, ricevano adeguata informazione e formazione in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività e gestione delle emergenze, in base alla normativa vigente;
- h) non siano corrisposti compensi a Fornitori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese a Gruppo SGR e comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- i) alle ispezioni giudiziarie e amministrative (es.: relative al DLgs 81/08, etc.) partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali, che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza;
- j) siano previsti obblighi di riporto periodico all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza con riguardo a quanto previsto dal presente modello.

SEZIONE E - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

(Art. 25-*bis* del Decreto)

L'Art. 25-*bis* del DLgs 231/2001, articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 ed integrato dall'articolo 15 della legge 23 luglio 2009 n. 99, ha inserito tra i reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa i Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

1.E – Potenziali aree a rischio

Tra i reati previsti dagli Art. 25-*bis* del decreto, quelli che potrebbero essere commessi, sono quelli relativi alla falsità in monete, e sono potenzialmente a rischio le operazioni effettuate dalle casse contanti.

2.E - Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

È necessario escludere la possibilità che denaro falso o contraffatto, incassato inavvertitamente dalle casse, sia rimesso in circolazione, anche in assenza di concerto con gli autori della falsificazione, nell'intento di evitare alle società di Gruppo SGR pregiudizi od anche solo gli inconvenienti derivanti dalla rilevazione e dalla denuncia della falsità delle monete alle autorità competenti.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati indicati è fatto espresso divieto di:

- riciclare monete false;
- spendere monete falsificate ricevute in buona fede.

3.E – Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati di falsità in monete

Per gli operatori delle casse deve essere fatto espresso divieto di:

- cambiare assegni alle casse;
- dare resti in contanti in caso di pagamenti di debiti da parte di clienti con assegni eccedenti l'importo a debito, eventualmente l'importo eccedente potrà essere messo a credito del cliente su fatture di successiva emissione.

Deve essere obbligatorio versare, giorno per giorno, presso gli istituti di credito il denaro incassato dalle singole casse mantenendo un fondo cassa necessario per la normale gestione.

Nel caso in cui ci si accorga di avere in cassa monete false, le stesse devono essere allegate all'opposito modello ed inviate al Legale Rappresentante della società che, ricevute le banconote, deve esporre denuncia alle autorità competenti ai sensi dell'Articolo 333 del Codice di procedura penale.

SEZIONE F - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

(Art. 25-*quater* del Decreto)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

La presente Sezione si riferisce ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e ai delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999.

Le tipologie di reato sono relative a:

- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Assistenza agli associati;
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Condotte con finalità di terrorismo;
- Attentato con finalità di terroristiche o di eversione;
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
- Istigazione a commettere i reati indicati.

1.F – Potenziali aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra indicate, ai soggetti destinatari degli obblighi ed alle attività esercitate dalle Società di Gruppo SGR, si ritiene che non esistano aree a rischio dei reati previsti dall'Art. 25-*quater* del Decreto.

SEZIONE G - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

(Art. 25-*quater*.1 e 25-*quinquies* del Decreto)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

Negli Art. 25-*quater*.1 e 25-*quinquies* del decreto sono indicati i delitti contro la personalità individuale che possono essere contestati alla società a cui appartiene l'autore materiale del reato.

La commissione di questi reati viene sanzionata anche nei confronti degli enti che organizzano o gestiscono attività vietate dalla normativa in esame.

I reati rilevanti per la responsabilità amministrativa degli enti sono riconducibili ai delitti di violazione dei diritti fondamentali della persona, di abusi sessuali, di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico.

1.G – Potenziali aree a rischio

Tra i reati previsti dagli Art. 25-*quater*.1 e 25-*quinquies* del decreto, quelli che potrebbero essere commessi anche inconsapevolmente sono la pornografia minorile e la detenzione di materiale pedopornografico e sono potenzialmente a rischio tutte le attività svolte da dipendenti delle società di Gruppo SGR legate all'uso di videotermini, di cellulari e di strumenti fotografici di proprietà della società, sia nelle strutture aziendali sia in altri ambienti.

2.G - Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

In Italia la semplice detenzione di materiale pedopornografico (ad esempio nel proprio computer o nel proprio telefonino) costituisce reato. In questo caso il legislatore ha inteso non lasciare immune da sanzioni nessun possibile comportamento che riguardi lo sfruttamento di minori a fini sessuali, e l'amplessima formulazione della norma non lascia adito ad alcun dubbio.

È obbligatorio escludere la possibilità che su strumenti informatici di proprietà delle società di Gruppo siano presenti immagini e materiali pornografici prodotti mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni diciotto.

Chi riceve da un mittente conosciuto o non conosciuto un'e-mail cui è allegata una foto o un filmato dai contenuti osceni ed avente come oggetto un minore (o comunque un soggetto che appaia avere meno di 18 anni) è obbligato a distruggerla immediatamente, poiché lasciandola giacere nella casella della posta consapevolmente la si detiene e quindi si risponde del reato in questione.

Lo stesso discorso vale se, navigando, viene immessa da qualche programma (magari anche senza accorgersene o addirittura contro la propria volontà) del materiale analogo: non appena ci si accorge di possederlo lo si deve immediatamente sopprimere.

Inoltre, al fine di evitare il verificarsi dei reati indicati, è fatto espresso divieto di:

- accedere a siti internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;
- detenere, scaricare, importare, copiare da supporti informatici di qualsiasi genere, materiale relativo alla pornografia minorile;
- inviare materiale relativo alla pornografia minorile.

3.G – Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei delitti contro la personalità individuale

Per ridurre al minimo il rischio che i reati indicati possano essere commessi devono essere adottate una serie di misure di contrasto legate alle attività svolte nell'ambito delle società di Gruppo SGR:

- i Sistemi informativi devono regolare la navigazione internet utilizzando un sistema di filtraggio in grado di discriminare i contenuti delle pagine web con la possibilità di bloccare o consentire la navigazione all'utente secondo categorie stabilite in accordo alla Direzione Generale aggiornando il sistema di controllo degli accessi internet eventualmente utilizzando altri prodotti che dovessero essere immessi in commercio nel mercato informatico;
- gli utilizzatori di PC portatili, tramite i quali si ha la possibilità di collegarsi alla rete Internet anche al di fuori della rete aziendale e quindi anche dei controlli predisposti, devono firmare una dichiarazione predisposta dai Sistemi Informativi, di presa conoscenza e di assunzione di responsabilità in caso di utilizzo "non appropriato";
- poiché qualsiasi sistema di limitazione e controllo possa essere adottato non può, in ogni caso, risolvere il problema della possibilità di invio o ricezione di immagini pedopornografiche utilizzando altri mezzi (posta elettronica, scarico con l'utilizzo di supporti esterni, etc.), tutti gli utilizzatori verranno informati, almeno una volta all'anno, da parte dell'OdV sui reati commettabili e sugli obblighi che si hanno utilizzando supporti informatici di proprietà delle società di Gruppo;
- per l'utilizzo di internet da parte dei clienti del Centro congressi, dovrà essere creato un canale di accesso ad internet specifico soggetto al sistema di filtraggio adottato e a tutti coloro che richiedono l'accesso, dovrà essere fatto firmare un documento di presa di responsabilità.

SEZIONE H - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

(Art. 25-*octies* del Decreto)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

Il nuovo Art. 25-*octies* del DLgs 231/2001 ha inserito tra i reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa: i Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

Questa modifica si inserisce all'interno delle disposizioni introdotte dal DLgs del 21 novembre 2007 n. 231 per reprimere il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.

1.H – Potenziali aree a rischio

Anche se in relazione ai reati e alle condotte criminose sopra indicate, ai soggetti destinatari degli obblighi ed alle attività esercitate dalle società di Gruppo SGR, i reati indicati all'Art. 25-*octies* del Decreto, possono considerarsi marginali, è necessario escludere la possibilità che possano essere commessi, anche inavvertitamente, ed in particolare il reato di riciclaggio.

Potenziali aree a rischio possono considerarsi le operazioni effettuate dalle casse contanti ed alle operazioni di acquisto di beni.

2.H - Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

Al fine di evitare il verificarsi dei reati indicati è fatto espresso divieto di:

- cambiare assegni alle casse;
- dare resti in contanti in caso di pagamenti di debiti da parte di clienti con assegni eccedenti l'importo a debito;
- acquistare beni di provenienza non certa.

3.H – Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita

La problematica è legata ad incassi effettuati con denaro contante e con assegni e all'acquisto di beni.

Per gli incassi, a partire dal 30 aprile 2008 gli assegni bancari e circolari devono essere rilasciati dalle banche e dalle poste sempre muniti della clausola di "non trasferibilità", a meno che il cliente non abbia richiesto, per iscritto, il rilascio di assegni bancari e assegni circolari in forma libera ed, in ogni caso, solo per importi inferiori a € 1.000,00 (modifica introdotta dal D.L. 201/2011), e possono essere effettuati pagamenti in contanti solo per importi inferiori a detto limite.

Per le operazioni effettuate dalle casse contanti:

- non possono essere incassati, in contanti, importi superiori ad € 999,99;
- gli assegni, sia liberi che non trasferibili, incassati da clienti, non possono essere di importo superiore a quello costituente il debito del cliente, ma solo di importo eguale o, al limite, inferiore. Questo comporta che non dovrà essere dato resto in contanti a fronte di un pagamento.

In caso di incasso di un assegno libero tratto su persona diversa dal cliente, è obbligatorio che il cliente inserisca la girata indicando, oltre la firma, anche il proprio codice fiscale.

Per le operazioni relative all'acquisto di beni, per evitare il rischio di acquisto di beni provenienti da atti illeciti è obbligatorio che gli acquisti vengano effettuati da Fornitori certificati e che il pagamento delle fatture venga effettuato solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario o assegno non trasferibile.

SEZIONE I – OBBLIGHI DI SEPARAZIONE FUNZIONALE

Delibera dell'Autorità n. 11/07 - Obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con deliberazione del 18 gennaio 2007 n. 11/07 (Delibera 11/07), ha approvato il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" (TIU), successivamente integrato e modificato.

Gli scopi complessivi della delibera sono quelli di:

- creare condizioni che favoriscano l'apertura dei mercati in un contesto competitivo che assicuri parità di condizioni a tutti i partecipanti;
- separare le attività commerciali svolte in un mercato libero e concorrenziale, dalle attività, regolate, di gestione delle infrastrutture;
- garantire alle imprese commerciali condizioni paritetiche nell'utilizzo delle infrastrutture;

- garantire che il gestore delle infrastrutture operi in condizioni di indipendenza, neutralità e terzietà e che persegua unicamente la corretta gestione di un pubblico servizio.

Per raggiungere gli scopi indicati la delibera prevede la forma di **separazione funzionale**.

1.1 – La separazione funzionale

Le regole di separazione funzionale per le imprese verticalmente integrate nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, hanno la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

- garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Gruppo SGR costituisce una impresa verticalmente integrata in quanto svolge in Italia, nel settore energetico, le attività di vendita di energia elettrica e gas naturale (attività liberalizzate), mediante la società controllata SGR Servizi, e la distribuzione di gas naturale (attività in concessione) mediante la controllata SGR Reti.

Pertanto Gruppo SGR è soggetto alla disciplina della separazione funzionale prevista dalla Delibera 11/07 ed è tenuto, in particolare, a conferire autonomia decisionale ed organizzativa all'attività di distribuzione del gas naturale, separandola amministrativamente da tutte le altre attività svolte dal Gruppo, e affidandone la gestione ad un **Gestore indipendente**.

Gasrimini Holding S.p.A., quale società capogruppo, deve esercitare i propri poteri di indirizzo e controllo garantendo il rispetto delle finalità della separazione funzionale.

2.1 – Il Gestore indipendente

In conformità agli obblighi di separazione funzionale prescritti dal TIU, il Consiglio di Amministrazione di SGR Reti S.p.A. ha provveduto a nominare quale Gestore Indipendente un membro del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'Art. 11.5 del TIU, in base al quale l'esercente può prevedere che non tutti gli amministratori siano componenti del Gestore Indipendente. Al Gestore Indipendente viene garantita autonomia decisionale ed organizzativa e gli viene assicurata la disponibilità di risorse adeguate per la sua operatività e per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico connessi con l'attività che amministra nonché per l'implementazione del piano di sviluppo annuale e pluriennale, come approvato dagli organi societari competenti.

Viene delegato a:

- predisporre il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture dell'attività che amministra;
- trasmettere detto piano all'Autorità, in concomitanza con la sua trasmissione agli organi societari competenti per l'approvazione;
- segnalare alla stessa Autorità eventuali differenze nel caso in cui il piano approvato differisca da quello proposto.

Al Gestore Indipendente non viene posto alcun vincolo nell'acquisizione di beni o servizi nell'ambito dell'impresa verticalmente integrata.

Il contratto di incarico professionale del Gestore indipendente, al fine di consentirgli di agire in maniera indipendente, deve prevedere almeno:

- a) che siano vietati sistemi incentivanti connessi ad attività diverse da quelle da lui amministrate ed in particolare quelle relative ad attività di acquisto e vendita di gas naturale e di energia elettrica;
- b) l'obbligo per il datore di lavoro di esplicitare le cause del licenziamento;
- c) vincoli di riservatezza in ordine al trattamento ed alla divulgazione dei dati di cui viene in possesso nel corso dell'incarico. Tale vincolo deve valere anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di cambiamento di incarico nell'ambito dell'impresa verticalmente integrata, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2125 del Codice Civile in materia di patti di non concorrenza;
- d) indipendenza nella scelta dei propri collaboratori.

3.1 – Obblighi del Gestore indipendente

Il Gestore indipendente, nei tempi indicati dalla delibera:

- assicura che l'attività che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione;
- predispone ed invia all'Autorità un programma di adempimenti contenente le misure per perseguire le finalità della separazione funzionale, ed in particolare per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi dei componenti del gestore indipendente e del personale subordinato per raggiungere tale obiettivo;
- presenta all'Autorità un rapporto sulle misure adottate in esecuzione del programma di adempimenti, pubblicato sul sito dell'Autorità. Le comunicazioni sono effettuate ogni anno tramite invio telematico;
- notifica all'Autorità, con comunicazione motivata, ogni modifica rilevante ai fini della separazione funzionale apportata al programma degli adempimenti;
- assicura che siano rispettate le disposizioni in materia di identità, politica di comunicazione e marchio, dell'attività di distribuzione;
- assicura che gli acquisti di beni e servizi necessari per l'attività di cui è responsabile avvengano nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

4.1 – Codice di comportamento del Personale Coinvolto

I componenti del Gestore indipendente ed il Personale Coinvolto, oltre alle regole generali a cui devono attenersi tutti i dipendenti di Gruppo SGR e codificate dal presente Modello e dal Codice Etico, hanno obblighi particolari e specifici, con l'obiettivo di garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture, evitando discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili ed impedendo i trasferimenti incrociati di risorse con altre società di Gruppo SGR:

a) I **rapporti con l'Autorità** devono essere improntati a principi di trasparenza, professionalità e piena collaborazione. Le comunicazioni e le segnalazioni, anche di carattere periodico, devono essere fornite in modo completo e tempestivo, nel pieno rispetto della normativa;

b) **Attività incompatibili** - I componenti del Gestore indipendente ed il Personale Coinvolto, nell'esercizio delle rispettive funzioni devono astenersi dall'assumere decisioni o dallo svolgere attività non conformi alle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione funzionale

Il Personale Coinvolto è tenuto a comunicare tempestivamente comportamenti in contrasto con le finalità del TIU. Le situazioni o pratiche non conformi devono essere segnalate al Gestore indipendente e all'Organismo di Vigilanza.

c) **Gestione imparziale delle reti** - SGR Reti S.p.A., società soggetta agli obblighi di separazione funzionale, nella gestione delle infrastrutture deve osservare principi di trasparenza, correttezza, efficienza e apertura del mercato. Tutte le azioni, le operazioni ed i comportamenti posti in essere dai componenti del Gestore indipendente e dal Personale Coinvolto nella gestione delle infrastrutture devono essere ispirati alla massima correttezza, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale. È fatto espresso divieto di ogni comportamento atto a costituire, o che possa agevolare un accesso selettivo alle reti di distribuzione. I componenti del Gestore indipendente ed il Personale Coinvolto nella gestione delle infrastrutture, devono agire in modo imparziale e non usare trattamenti preferenziali verso alcun soggetto.

d) **Principio di non discriminazione** - SGR Reti S.p.A., società soggetta agli obblighi di separazione funzionale, deve perseguire il proprio successo d'impresa attraverso servizi di qualità erogati a condizioni competitive rispettando tutte le norme a tutela di un libero mercato energetico.

I componenti del Gestore indipendente ed il Personale Coinvolto si devono astenere da qualsiasi comportamento discriminatorio e in particolare devono:

- applicare le procedure aziendali in modo imparziale trattando le stesse situazioni in modo identico e garantendo parità di trattamento agli utilizzatori;

- motivare espressamente qualsiasi decisione che comporti un differente trattamento tra gli utilizzatori quando ciò sia richiesto dalla natura del caso specifico;

- comportarsi, nel caso di vuoti normativi o situazioni non previste dalle procedure aziendali, secondo equità, razionalità obiettività e coerenza;

- esercitare i propri compiti conformemente ai principi di separazione funzionale previsti dalla normativa vigente.

e) **Divieto di trasferimenti incrociati di risorse con altre società di Gruppo SGR** –

Il Gestore Indipendente è tenuto a vigilare che i soggetti terzi e tra loro anche le eventuali parti correlate (società controllate, controllanti o collegate alla Società) che forniscono beni o servizi a favore dell'attività in regime di separazione funzionale, garantiscano la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili di cui sono entrati in possesso durante l'esecuzione della fornitura. Pertanto, nei contratti di approvvigionamento di beni e servizi, in particolare in quelli con le parti correlate, devono essere incluse clausole che vincolano i Fornitori:

- alla riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività oggetto di separazione funzionale;

- al rispetto formale e sostanziale delle finalità della separazione funzionale disciplinata dal TIU.

Le clausole suddette devono essere preventivamente approvate dal Gestore Indipendente e, qualora pertinenti la gestione delle informazioni commercialmente sensibili, anche dal Garante per la corretta gestione delle informazioni.

Nell'ambito dei rapporti contrattuali tra la Società e le altre società di Gruppo SGR, indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato, la valorizzazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizio deve avvenire in base al principio di libera concorrenza tra le parti o di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato.

I contratti di servizio stipulati tra la Società e le altre società di Gruppo SGR devono essere predisposti in modo da regolamentare in dettaglio natura, modalità di fruizione e prezzi interni utilizzati per le operazioni.

Il Gestore Indipendente è tenuto a conservare, per almeno dieci anni, una copia dei contratti di servizio stipulati con le società del Gruppo, unitamente a:

- la documentazione che evidenzia le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni;

- le rilevazioni a consuntivo del numero e delle quantità di operazioni registrate nel corso di ogni esercizio.

f) **Obblighi di riservatezza nella gestione di dati ed informazioni** - I componenti del Gestore indipendente ed il Personale Coinvolto sono obbligati ad attenersi ai vincoli di riservatezza, in ordine al trattamento ed alla divulgazione dei dati di cui vengono in possesso nel corso del loro incarico, ai sensi dell'Art. 2105 del codice civile, che prevede l'obbligo di non divulgare notizie attinenti l'organizzazione aziendale e di non fare uso delle stesse in modo tale da recare pregiudizio all'azienda, e degli articoli 98 e 99 del DLgs 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" (di seguito, DLgs 30/05) in base ai quali è vietato rivelare a terzi oppure acquisire o utilizzare le informazioni aziendali, comprese quelle commerciali, qualora esse siano segrete, abbiano valore economico e siano sottoposte a misure adeguate allo scopo di mantenerle segrete.

Si considerano rientranti nei suddetti "dati" e "informazioni" le notizie rilevanti attinenti l'attività svolta dalla Società, i suoi beni ed il suo personale, acquisite durante lo svolgimento delle mansioni di competenza, ad eccezione delle informazioni che siano già di dominio pubblico o che vengano divulgate in virtù di obblighi previsti dalla normativa vigente.

I componenti del Gestore indipendente ed il Personale Coinvolto sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite nell'ambito della propria attività con particolare riguardo al personale di Gruppo SGR non coinvolto nelle attività separate funzionalmente. In particolare devono:

- acquisire e trattare solo le informazioni necessarie per le finalità in diretta connessione con le funzioni e le responsabilità ricoperte;
- acquisire e trattare i dati solo nell'ambito delle procedure specifiche e conservare e archiviare i dati stessi in modo da impedire che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- comunicare i dati e le informazioni stessi solo all'ambito delle procedure specifiche o su autorizzazione espressa del proprio responsabile di funzione e comunque, in ogni caso, solo dopo aver verificato che le informazioni siano divulgabili.

L'obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento dell'attività separata funzionalmente.

Costituiscono "informazioni commercialmente sensibili" i dati di misura e ogni altro dato o informazione aventi rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori. Il Gestore Indipendente individua e definisce quali sono le informazioni commercialmente sensibili connesse all'attività che amministra, dandone debita comunicazione al Personale Coinvolto.

Scopo dell'obbligo di riservatezza è di evitare, da parte dei componenti del Gestore Indipendente e del Personale Coinvolto, un utilizzo abusivo delle informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso alla rete di distribuzione. Tali informazioni non devono essere utilizzate per favorire commercialmente alcuni operatori a scapito di altri, con particolare ma non esclusivo riferimento alle imprese commerciali appartenenti al Gruppo SGR.

L'obbligo di riservatezza dovrà essere rispettato dai componenti del Gestore Indipendente e dal Personale Coinvolto sia nel corso del rapporto di lavoro, sia dopo la sua cessazione, da qualunque causa determinata, e anche in caso di trasferimento a società partecipate, collegate e/o controllate ovvero in caso di cambiamenti delle mansioni affidate nell'ambito della Società.

In particolare, all'obbligo di riservatezza, per quanto eccedente i normali vincoli derivanti dagli articoli 2105 del codice civile e dagli articoli 98-99 del DLgs n. 30/2005, si applicano, in conformità alla normativa vigente, le seguenti condizioni:

- il vincolo derivante dal patto di riservatezza ha validità per il periodo di due anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione con la Società, comunque sia avvenuta la cessazione;
- l'obbligo di riservatezza avrà validità nei confronti di qualsiasi impresa operante in Italia, direttamente o indirettamente, nel settore dell'energia o delle utilities ovvero in settori ad essi collegati o connessi;
- l'obbligo ha efficacia su tutto il territorio italiano.

Il Gestore Indipendente limita l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento dell'attività in regime di separazione funzionale, in particolare da parte di soggetti appartenenti all'impresa verticalmente integrata che non operano sotto la sua direzione, anche adottando sistemi di tracciabilità dell'accesso a tali informazioni.

A tal fine, l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte di soggetti appartenenti alla Società o all'impresa verticalmente integrata, ma esterni al Gestore Indipendente, deve avvenire dietro presentazione di specifiche richieste, secondo la procedura definita dal Gestore Indipendente nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente.

Il Garante provvede a segnalare al Gestore Indipendente le violazioni del Personale Coinvolto agli obblighi di riservatezza e di gestione delle informazioni, affinché siano adottati i provvedimenti disciplinari e sanzionatori applicabili.

g) **Incentivi economici** - È espressamente vietato ai componenti del Gestore indipendente accettare sistemi incentivanti che ne possano compromettere l'indipendenza. In particolare, sono vietati sistemi incentivanti connessi all'andamento di attività diverse da quelle amministrare dal Gestore indipendente e, in ogni caso quelli connessi con le attività di acquisto e vendita di gas naturale e di energia elettrica.

I componenti del Gestore indipendente non possono detenere, neanche indirettamente, interessi economici nelle altre società dell'impresa verticalmente integrata, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.

È fatto espresso divieto ai componenti del Gestore indipendente ed al Personale Coinvolto avente responsabilità gestionali, accettare per sé o per altri incentivi economici non legati all'attività separata funzionalmente e in contrasto con le finalità della separazione funzionale.

Tale divieto non si applica nei confronti del Personale Coinvolto con mansioni gestionali inerenti processi di supporto e servizio all'attività in regime di separazione funzionale.

Per incentivo economico si intende qualsiasi forma di retribuzione, premio o utilità connessa all'andamento e/o ai risultati di una specifica attività o conseguiti da una determinata società diversa da quella per cui opera il Gestore Indipendente.

h) **Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione** - I componenti del Gestore indipendente ed il Personale Coinvolto sono tenuti a non esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine di altre società operanti nei segmenti liberalizzati della filiera e non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo siano in contrasto con una leale concorrenza.

i) **Meccanismi sanzionatori** - La violazione delle norme del Codice di comportamento costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal Personale Coinvolto nei confronti della Società e può comportare l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dal presente Modello 231 nella parte relativa al sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del Personale Coinvolto avverrà nel rispetto delle procedure previste dall'Art. 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dai CCNL applicati al personale interessato.

Nei confronti di fornitori, consulenti e collaboratori esterni alla Società e al Gestore Indipendente trovano applicazione le sanzioni stabilite nei rispettivi contratti o lettere di incarico.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Società di agire nei confronti del responsabile della violazione per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della stessa.

SEZIONE L – DELITTI INFORMATICI E ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI

(Art. 24-bis del Decreto)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

Il nuovo Art. 24 bis del DLgs 231/2001 ha inserito tra i reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa i Delitti informatici ed il Trattamento illecito di dati.

Questa modifica si inserisce all'interno delle disposizioni introdotte dall'Art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48 quale ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.

La "Convention on Cybercrime", firmata a Budapest il 23/11/2001, costituisce il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche, ed estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati, in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia esclusivamente sotto forma elettronica.

Il suo obiettivo rimane la realizzazione di una politica comune fra gli Stati membri, attraverso l'adozione di una legislazione appropriata, che consenta di combattere il crimine informatico in maniera coordinata. In particolare, tende ad armonizzare le fattispecie di reato riguardanti la criminalità informatica, a dotare i Paesi firmatari della Convenzione degli strumenti necessari allo svolgimento delle indagini e al perseguimento dei crimini correlati all'area informatica ed a costruire un efficace sistema di cooperazione internazionale.

L'Italia ha ratificato la Convenzione, con la Legge 18 marzo 2008, n. 48, che opera sostanzialmente su tre piani: quello del diritto sostanziale (sono state introdotte nel codice penale diverse "nuove" fattispecie di reato), processuale e della rilevanza penale di alcune condotte in ambito aziendale.

1.L – Potenziali aree a rischio

Le nuove norme avranno significativa incidenza in ambito aziendale in quanto tutte le ipotesi di reato informatico commesso dalle singole persone fisiche sono estese anche alle persone giuridiche (aziende ed enti di varia natura).

A dover preoccupare le aziende non è solo l'estensione della responsabilità a tutti i delitti informatici, ma la circostanza che la stessa possa essere imputata anche nelle ipotesi in cui non venga rintracciato l'autore materiale del reato. Ne consegue che la mancata individuazione del responsabile materiale, frequente in questi casi, possa impedire di capire esattamente al magistrato le motivazioni dell'illecito e quindi determinare un'attribuzione di responsabilità anche quando l'autore del reato abbia agito per fini esclusivamente personali e non nell'interesse del suo datore di lavoro.

Di fronte a tale nuova prospettiva l'azienda sarà inevitabilmente costretta a studiare delle strategie preventive ed idonee, da un lato, ad impedire la commissione di reati informatici al suo interno e, dall'altro, in grado di escludere una sua responsabilità nelle ipotesi in cui le misure adottate non siano state in grado di evitare la commissione del reato.

In considerazione delle attività svolte da Gruppo SGR, della struttura interna adottata e l'inserimento dei reati indicati sono soggetti potenzialmente a rischio tutti coloro che fanno uso di videoterminali.

2.L - Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

In considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno dei destinatari del Modello assume nei confronti di Gruppo SGR nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, è fatto espresso divieto di:

- a) falsificare un documento informatico pubblico o privato;
- b) introdursi in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- c) abusivamente procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza;
- d) diffondere, comunicare o consegnare un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema;
- e) fraudolentemente intercettare, impedire, interrompere o rilevare comunicazioni relative ad un sistema informatico;
- f) fuori dai casi consentiti dalla legge, installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico;
- g) distruggere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui;
- h) commettere un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- i) attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- l) attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- m) violare gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, per i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno.

3.L – Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Poiché per poter commettere i reati indicati è indispensabile l'utilizzo della rete internet, i Sistemi informativi di Gruppo, per diminuire il rischio che questa tipologia di reato possa essere commessa, devono attuare una regolazione della navigazione in internet attraverso un sistema di content filtering in grado di discriminare i contenuti delle pagine web con la possibilità di bloccare o consentire la navigazione all'utente secondo categorie di navigazione stabilite in accordo alla Direzione Generale, monitorando, oltre gli accessi, anche gli strumenti e/o i programmi utilizzati per l'accesso.

Gli utilizzatori di PC portatili di proprietà delle società di Gruppo SGR, tramite i quali si ha la possibilità di collegarsi alla rete Internet anche al di fuori della rete aziendale e quindi anche dei controlli predisposti, dovranno firmare una dichiarazione nella quale siano chiarite in maniera inequivocabile le attività e le funzioni che costituiscono reato o che sono contrarie al Codice Etico con l'assunzione di responsabilità da parte degli utilizzatori, in caso di utilizzo "non appropriato".

SEZIONE M – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

(Art. 25-bis.1 del Decreto)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

Il nuovo Art. 25-bis.1 del DLgs 231/2001 ha inserito tra i reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa i delitti contro l'industria ed il commercio.

Questa modifica si inserisce all'interno delle disposizioni introdotte dall'Art. 15 della Legge 23 luglio 2009 n. 99 "Tutela penale dei diritti di proprietà industriale" atte a prevenire l'illecita concorrenza, le frodi nell'esercizio del commercio, la vendita di sostanze alimentari non genuine e la fabbricazione ed il commercio di beni realizzati con la contraffazione di marchi.

1.M – Potenziali aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra indicate, ai soggetti destinatari degli obblighi ed alle attività esercitate dalle Società di Gruppo SGR, si ritiene che non esistano aree a rischio dei reati previsti dall'Art. 25-bis.1 del Decreto.

SEZIONE N – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(Art. 25-novies del Decreto)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

Il nuovo Art. 25-novies del DLgs 231/2001 ha inserito tra i reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa i delitti in materia di Violazione dei diritti di autore.

Questa modifica si inserisce all'interno delle disposizioni introdotte dall'Art. 15 della Legge 23 luglio 2009 n. 99 "Tutela penale dei diritti di proprietà industriale" atte a tutelare sia il diritto patrimoniale d'autore, inteso come diritto allo sfruttamento esclusivo a fini commerciali dell'opera d'ingegno sia, seppur marginalmente, il diritto morale dell'autore a preservare la paternità dell'opera, nonché tutti i diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore stesso.

Le fattispecie di reato cui l'Art. 25-novies rinvia, sono state descritte dal legislatore in maniera analitica al fine di adeguare l'apparato normativo alla rapida evoluzione tecnologica. In tal modo, è stata apprestata una forma di tutela diffusa da condotte illecite che riguardano tanto la messa a disposizione del pubblico, attraverso rete telematica, di opere d'ingegno protette o la duplicazione e commercializzazione di software e banche dati su supporti non contrassegnati dalla SIAE, quanto la diffusione abusiva di opere destinate al circuito televisivo e cinematografico o di servizi criptati per la decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato.

1.N – Potenziali aree a rischio

Il nuovo Art. 25-novies che tutela il diritto d'autore prevede, in caso di commissione del reato, una sanzione pecuniaria fino a 500 quote ed una sanzione interdittiva fino ad un anno per:

- l'immissione sui sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico attraverso l'utilizzo di connessioni di qualsiasi genere di opere dell'ingegno o parte di esse in qualsiasi modo preservate anche quando tali fattispecie di reato sono commesse su opere altrui non destinate alla pubblicazione, allorché ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore;
- la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati;
- l'abusiva duplicazione a fini di profitto di programmi per elaboratore;
- l'importazione, la distribuzione, la vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti su supporti provi di contrassegno SIAE, nonché per la predisposizione di mezzi atti ad eludere o asportare

- i dispositivi di protezione di un programma per elaboratore;
- l’abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento in tutto o in parte di opere dell’ingegno rivolte al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi, videogrammi di opere musicali, cinematografiche e audiovisive; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali e multimediali;
- la fraudolenta produzione, la vendita, l’importazione, la promozione o l’installazione e l’utilizzo per uso pubblico o privato di apparati o parti degli stessi che consentono di decodificare le trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma analogica e digitale.

La decisione operata dal legislatore di inserire nella gamma dei reati presupposto del DLgs 231/2001 anche quelle tipologie riguardanti la tutela della proprietà industriale e intellettuale, rientra nella lotta alla contraffazione e prevede l’inasprimento delle pene contro tutte quelle tipologie di reato che danneggiano l’economia nazionale e che violano i diritti del consumatore o utente finale.

Considerato l’uso sempre più diffuso in ogni area della società di videoterminali e l’inserimento nella normativa 231 dei nuovi reati presupposto, ne scaturisce che tutte le aree sono potenzialmente a rischio per la commissione dei reati indicati.

La normativa 231/2001 all’Art. 5, precisa che “l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse e a suo vantaggio” per cui la commissione dei delitti in materia di violazione dei diritti d’autore potrebbe essere considerata non grave e non inquadabile “nel suo interesse e a suo vantaggio”, ma il giudice ha più volte ribadito nelle sentenze in cui sono state applicate le sanzioni amministrative previste dal Decreto, che qualsiasi risparmio di costi è considerato interesse e vantaggio per l’azienda.

2.N - Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio e di predisposizione delle procedure per la prevenzione dei delitti in materia di violazione dei diritti d’autore

Il nuovo articolo ha inserito tra i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa una numerosa serie di delitti contenuti nella legge 633/1941 “Legge sui diritti d’autore”.

Per le attività svolte dalle società di Gruppo SGR solo alcuni dei reati previsti presentano effettivi rischi sia per la pericolosità sia per il numero delle persone che potrebbero commetterli, per cui le modalità operative di contrasto che devono essere intraprese per contenere il rischio di commissioni di tali reati saranno diverse ed articolate.

In linea generale devono essere sensibilizzati gli utilizzatori di apparati informatici di proprietà delle società di Gruppo SGR al loro corretto utilizzo ed alla pericolosità per tutti i reati relativi alla legge sui diritti d’autore potenzialmente commettabili anche inconsapevolmente, mediante comunicazioni interne effettuate almeno una volta all’anno.

Per le ipotesi di reato previste dall’Art. 171 primo comma lettera a-bis e terzo comma – *mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, un’opera dell’ingegno protetta da diritti d’autore* – devono essere svolti accurati controlli sui contenuti che “transitano” sui server di proprietà della società, anche qualora siano gli utenti stessi ad inserire i contenuti direttamente e senza filtro preventivo del gestore. I controlli devono essere effettuati dal Responsabile dei sistemi informativi di Gruppo SGR.

Per le ipotesi di reato previste dall’Art. 171-bis – *abusiva duplicazione di programmi software o utilizzo di programmi per un numero di licenze eccedenti quelle acquistate* -, devono essere predisposti una serie di controlli particolarmente accurati in quanto, sia per il numero delle persone che potenzialmente potrebbero commettere il reato, sia per la ritenuta non punibilità generalmente invalsa da parte degli utilizzatori relativamente a questi reati, il rischio è sufficientemente elevato. I controlli, effettuati dall’area Sistemi Informativi di Gruppo e sotto il diretto controllo del suo Responsabile, devono prevedere:

- predisposizione di un inventario dei PC utilizzati in tutte le società di Gruppo SGR e dei programmi che sono stati correttamente installati. La registrazione deve essere effettuata al momento dell’acquisto del corpo macchina con l’indicazione anche della bolla e della fattura e con la possibilità di facile individuazione dell’apparecchiatura mediante l’applicazione di apposita etichetta. L’inventario deve essere tenuto aggiornato inserendo tutti i software successivamente installati;
- comunicazione a tutti gli utilizzatori dell’assoluto divieto di installare qualsiasi programma senza richiesta e autorizzazione dei Sistemi Informativi di Gruppo SGR;
- utilizzo di un software di controllo in grado di inventariare i programmi installati su tutte le macchine al momento in cui si collegano alla rete aziendale permettendo così la verifica della effettiva corrispondenza con le licenze acquistate.

Per le ipotesi di reato previste dall’Art. 171-ter – *abusivo scarico o utilizzo di musica, filmati, fotografie o qualsiasi altro prodotto coperto da diritto di autore* - considerato il numero estremamente limitato di utilizzatori che possono incorrere, anche inconsapevolmente, nel reato, vengono effettuati da parte dell’OdV incontri periodici con tutte le persone che possono rendere disponibile sulla Intranet aziendale musica, filmati, fotografie o qualsiasi altro prodotto coperto da diritto di autore, o utilizzare i medesimi prodotti per depliant, filmati pubblicitari o altro.

Per le ipotesi di reato previste dall’Art. 171-octies – *abusivo utilizzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissione audiovisiva ad accesso condizionato* -, considerata l’oggettiva difficoltà nel poter effettuare verifiche, tutti gli utilizzatori sono periodicamente informati dall’OdV sui reati commettabili o sugli obblighi che si hanno utilizzando supporti informatici di proprietà delle società di Gruppo SGR. L’informazione può avvenire sia tramite riunioni specifiche, sia tramite comunicazioni interne.

SEZIONE O – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

(Art. 24-ter del Decreto)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

Il nuovo Art. 24-ter del DLgs 231/2001 ha inserito tra i reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa i Delitti di criminalità organizzata.

Questa modifica si inserisce all'interno delle disposizioni introdotte dall'Art. 2 comma 29 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" atte a prevenire i reati di: associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione.

1.O – Potenziali aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra indicate, ai soggetti destinatari degli obblighi ed alle attività esercitate dalle Società di Gruppo SGR, si ritiene che non esistano aree a rischio dei reati previsti dall'Art. 24-ter del Decreto.

SEZIONE P – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

(Art. 25-decies del Decreto)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

Il nuovo Art. 25-decies del DLgs 231/2001 ha inserito tra i reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa il Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Questa modifica si inserisce all'interno delle disposizioni introdotte dalla legge 3 agosto 2009 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale".

1.P – Potenziali aree a rischio

Il reato in esame è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 63 del 2001 sul giusto processo all'Art. 377-bis del codice penale.

In tale reato soggetto attivo può essere chiunque, mentre il destinatario della condotta può essere soltanto chi ha la facoltà di non rispondere in un processo penale, ossia l'indagato o l'imputato, nell'unico processo oppure in un procedimento connesso.

Il reato in oggetto può assumere rilevanza nell'ipotesi in cui possa verificarsi un processo penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società (amministratore, consigliere o sindaco, responsabile o dirigente, dipendente, soggetto terzo che agisce in nome e per conto della Società), e, un altro soggetto imputato nel medesimo procedimento penale o in procedimento connesso, ponga in essere la condotta descritta nel reato di cui all'Art. 377-bis c.p., finalizzata a non far rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nel processo penale.

A titolo di esempio, nella ipotesi che vengano indagati l'Amministratore Delegato ed in concorso il Responsabile Amministrativo per reati societari o altri reati commessi nell'ambito della propria attività o ruolo all'interno dell'azienda, il primo, con violenza o minaccia, o con promessa di denaro o altre utilità, induce il secondo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Per questa tipologia di reato non sono individuabili attività a rischio, dal momento che la commissione del reato è possibile solo nella ipotesi in cui vi sia un procedimento penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società. Può essere, pertanto, definita unica attività a rischio l'ipotesi di un procedimento penale a carico di un soggetto della Società.

Il rispetto dei principi generali descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché il rispetto dei principi descritti nel Codice Etico della Società, sono elementi già sufficienti per ritenere accettabile il rischio di commissione di tale reato.

SEZIONE Q – REATI AMBIENTALI

(Art. 25-undecies del Decreto)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

Il nuovo Art. 25-undecies del DLgs 231/2001 ha inserito tra i reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa i Reati Ambientali.

Questa modifica si inserisce all'interno delle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121, quale attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per le relative violazioni.

La modifica è entrata in vigore il 16 agosto 2011.

1.Q – Potenziali aree a rischio

In un periodo di grande attenzione per le conseguenze sull'ambiente delle attività commerciali e industriali, il Decreto 121/2011 allarga a 360 gradi la responsabilità delle imprese in materia ambientale e prevede, a carico delle Società, sanzioni pecuniarie, interdittive (fino a sei mesi) e persino la chiusura definitiva dell'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e attività di inquinamento doloso dei mari.

In considerazione delle attività svolte dalle società di Gruppo SGR della struttura interna adottata e dell'inserimento dei reati indicati tra i tanti Reati ambientali, ne sono stati individuati quattro che potrebbero essere commessi anche per mancata conoscenza delle norme:

- gestione dei rifiuti;
- bonifica dei siti;
- emissioni in atmosfera;
- tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

2.Q - Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio e di predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati ambientali

Vengono esaminate le problematiche relative ai reati ambientali individuati a rischio e le diverse modalità operative da tenersi dalle società di Gruppo SGR in funzione delle attività da loro svolte.

La gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti è regolamentata dal Testo unico ambientale (DLgs 152/2006) che chiarisce alcuni concetti:

- i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- produttore iniziale di rifiuti è il soggetto la cui attività produce rifiuti in luoghi di produzione quali: ufficio, stabilimento, deposito, magazzino;
- in ogni luogo di produzione dei rifiuti si deve obbligatoriamente tenere un registro di carico e scarico su cui devono essere annotate le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- ogni produttore di rifiuti deve gestire, trasportare e smaltire i propri rifiuti e ne è responsabile fino al ritorno della documentazione fornita dallo smaltitore.

Per le attività svolte dalle società del Gruppo SGR i rifiuti possono essere prodotti dalla gestione e manutenzione di impianti e dalla gestione degli uffici.

Manutenzione di reti ed infrastrutture

Il Testo Unico Ambientale, all'Art. 230 si occupa in maniera specifica dei "Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture" chiarendo al comma 1 che:

"Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento"

Questa modalità operativa da utilizzarsi esclusivamente da SGR Reti, è valida solo se si verificano tre condizioni vincolanti:

- deve essere riferita esclusivamente alle attività di manutenzione delle reti di distribuzione;
- deve essere effettuata per consentire la successiva valutazione tecnica, finalizzata ad una eventuale riutilizzo del materiale, quindi non deve essere trasportato materiale che è rifiuto dall'origine, tipo i fanghi o materiali edili;
- la valutazione tecnica deve essere obbligatoriamente effettuata e verbalizzata ed il materiale diventa rifiuto solo dopo tale valutazione.

- Fatto salvo quanto esposto si deve operare nella seguente maniera:
- i materiali prelevati sui vari cantieri compresi i contatori sostituiti agli utenti e quelli derivanti dalla manutenzione delle cabine REMI, vengono trasferiti nella struttura da cui dipende il manutentore, e, se non viene effettuata immediatamente la valutazione tecnica, allocati in una zona specifica diversa dal deposito temporaneo dei rifiuti;
- viene effettuata una valutazione tecnica (verbalizzata) sulla possibilità di riutilizzo e in caso negativo, il materiale diventato rifiuto viene accatastato nel deposito temporaneo e annotato nell'apposito registro di carico e scarico;
- le unità operative esterne, per agevolare le operazioni di smaltimento, possono locare i materiali prelevati sui vari cantieri in un deposito e periodicamente trasferirli, almeno una volta al mese, con il corredo del documento di trasporto, al deposito di Rimini, dove verrà effettuata la valutazione tecnica;
- i rifiuti devono essere smaltiti da ditte specializzate che devono rilasciare regolare attestazione. La vendita dei materiali metallici effettuata da anni da SGR Reti è un modo corretto di smaltimento.

Manutenzioni presso i clienti

La manutenzione di impianti presso i clienti, nell'ambito delle società di Gruppo SGR viene effettuata da Intervento Pronto 24H e da SGR Servizi.

L'Art. 266 comma 4 del Testo unico ambientale chiarisce che "i rifiuti prodotti da attività di manutenzione si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività", una normativa che permette una gestione sufficientemente agevole dei rifiuti prodotti.

Intervento Pronto 24H

- i rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione (ceneri, acidi, parti di ricambio obsolete) vengono trasferiti nel deposito temporaneo della struttura da cui dipende il manutentore dove devono essere registrati, stoccati e smaltiti secondo le modalità stabilite;
- in caso di sostituzione, l'apparecchiatura vecchia viene portata nella struttura da cui dipende il manutentore dove viene effettuata una valutazione tecnica sulla possibilità di riutilizzo e, in caso negativo, il materiale diventato rifiuto viene accatastato nel deposito temporaneo e registrato nell'apposito registro;
- i rifiuti non possono essere spostati da una struttura ad un'altra e devono essere smaltiti da ditte specializzate che devono rilasciare regolare attestazione.

SGR Servizi

L'attività di gestione calore svolta dalla società consiste nella gestione degli impianti di climatizzazione (centrali termiche) degli edifici dei clienti al fine di assicurare la fornitura di energia termica nel rispetto dei più elevati standard di efficienza energetica. L'attività comporta anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle diverse centrali termiche che SGR Servizi gestisce utilizzando esclusivamente ditte esterne.

Operativamente i rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione delle varie centrali termiche (ceneri, acidi, parti di ricambio obsolete) vengono trasferiti nel deposito temporaneo della struttura da cui dipende il manutentore (ditte esterne) dove devono essere registrati, stoccati e smaltiti secondo le modalità stabilite, con la possibilità, quindi, per SGR Servizi, di evitare la tenuta del registro di carico e scarico e la costituzione di un deposito temporaneo di rifiuti.

Per attuare tale possibilità diventa obbligatorio che nella stesura dei contratti di manutenzione con le ditte esterne sia prevista una specifica clausola che, collegandosi a quanto previsto dall'Art. 266 comma 4 del Testo unico ambientale, precisi in maniera chiara ed inequivocabile che i rifiuti derivanti da tale attività siano ritirati dal manutentore e non lasciati nella struttura dove è stata effettuata la manutenzione. Eguale clausola deve essere prevista anche in caso di attività di manutenzione estemporanea e non legata da un contratto ma solo ad un preventivo e conferma d'ordine.

Gestione impianti di teleriscaldamento

Gruppo Società Gas Rimini gestisce impianti di Teleriscaldamento con produzione di acqua calda ed energia elettrica in centrali di cogenerazione. La normale gestione e manutenzione delle centrali genera rifiuti quali oli, filtri, etc. che devono essere inseriti nei depositi temporanei presenti in ogni impianto, registrati nell'apposito registro di carico e scarico e smaltiti da ditte specializzate che devono rilasciare regolare attestazione.

Gestione degli uffici

Negli uffici vengono prodotti rifiuti considerati equiparabili ai rifiuti urbani quali carta, plastica pulita e vetro, smaltibili direttamente nei cassonetti e rifiuti pericolosi quali toner, batterie, materiale informatico obsoleto che devono essere smaltiti da ditte specializzate che devono rilasciare regolare attestazione.

Le società di Gruppo SGR sono strutturate in maniera diversa:

Utilia svolge la sua attività in due uffici: Rimini e Milano ed è proprietaria degli strumenti informatici utilizzati dei quali provvede alla manutenzione ed alla eventuale sostituzione.

Per applicare in maniera corretta la normativa è necessario che :

- in caso di sostituzione di toner, batterie, il rifiuto prodotto venga inserito nel deposito temporaneo e registrato nel registro di carico e scarico tenuto presso ogni ufficio;
- in caso di sostituzione, venga effettuata una valutazione tecnica sulla possibilità di riutilizzo della apparecchiatura vecchia e, in caso negativo, il materiale diventato rifiuto venga accatastato nel deposito temporaneo e registrato nell'apposito registro;
- i rifiuti vengano smaltiti da ditte specializzate almeno una volta all'anno.

Gruppo Società Gas Rimini è proprietaria del materiale informatico che utilizza ed anche di quello delle società SGR Reti, SGR Servizi e Intervento Pronto 24H alle quali ne fattura l'utilizzo e la manutenzione con le modalità stabilite dagli appositi contratti.

La manutenzione delle apparecchiature presso la sede di Rimini o presso le unità operative esterne delle tre società (Gruppo, Reti,

Servizi e Intervento Pronto 24H), può avvenire seguendo quanto stabilito dall'Art. 266 comma 4 del Testo Unico Ambientale che chiarisce che *"i rifiuti prodotti da attività di manutenzione si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività"*.

- i toner di stampa esauriti (inseriti nel sacchetto di plastica nero) o altre parti di ricambio sostituite nei vari uffici durante le attività di manutenzione delle apparecchiature, si considerano prodotti presso la sede della società a Rimini da dove partono i tecnici, dove devono essere registrati, stoccati e smaltiti secondo le modalità stabilite;
- in caso di sostituzione di apparecchiature, l'apparecchiatura obsoleta deve essere portata presso la sede della società a Rimini, dove deve essere effettuata una valutazione tecnica (verbalizzata) sulla possibilità di riutilizzo e, in caso negativo, il materiale diventato rifiuto viene accatastato nel deposito temporaneo e annotato nell'apposito registro di carico e scarico.

Bonifica di siti contaminati

L'Art. 239 del Testo Unico Ambientale disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunemente per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".

Possono essere a rischio per questo tipo di reato Gruppo Società Gas Rimini per la presenza di serbatoi interrati contenenti sostanze inquinanti (gasolio e olio) presso la sede di Rimini e presso alcune delle centrali di teleriscaldamento e SGR Reti per le attività di manipolazione, trasporto e travaso dell'odorizzante effettuate presso tutte le centrali REMI e presso il deposito di odorizzante sito a Rimini.

Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito o in caso di individuazione di una contaminazione storica il Responsabile deve:

- attuare le prime misure di prevenzione;
- darne immediata comunicazione (entro 24 ore) a Comune, Provincia, Regione e Prefetto;
- effettuare una indagine preliminare per valutare se le concentrazioni dei contaminanti sono superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC).
- qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il Responsabile deve darne immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in emergenza adottate, nei successivi trenta giorni presentare il "piano di caratterizzazione" che deve essere autorizzato nei trenta giorni successivi dalle autorità competenti.
- Per limitare al massimo il rischio di commissione dei reati indicati è necessario:
- predisporre procedure stringenti di controllo dei siti potenzialmente a rischio di contaminazione, effettuando ispezioni periodiche ed intervenendo preventivamente in caso di potenziale rischio di inquinamento;
- predisporre apposite procedure che indichino il percorso da seguire, se, malgrado i controlli, avviene l'inquinamento di un sito, fissando in maniera chiara ed inequivocabile le responsabilità.

Emissioni in atmosfera

L'Art. 271 del Testo Unico Ambientale disciplina i valori di emissione in atmosfera e le prescrizioni da applicare agli impianti ed alle attività degli stabilimenti configurando un reato nei confronti di chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dai piani e dai programmi o dalla normativa o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, in particolare se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale, o se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa.

Nell'ambito delle attività esercitate dalle società del Gruppo SGR sono potenzialmente a rischio le attività di verniciatura e saldatura effettuate da SGR Reti nell'officina di via Varisco a Rimini e la gestione degli impianti di teleriscaldamento effettuata da Gruppo Società Gas Rimini.

Per limitare al massimo il rischio di commissione dei reati indicati è necessario:

- predisporre normative stringenti di controllo periodico delle emissioni nell'atmosfera seguendo in maniera corretta tutte le prescrizioni, ed intervenendo sollecitamente sull'impianto in caso di avvicinamento ai valori limite fissando le modalità esecutive e le responsabilità.

Tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

La normativa è regolata dalla legge 28 dicembre 1993 n. 549 che ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono atmosferico e dannose dell'ambiente e di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tale sostanze.

Sono potenzialmente a rischio per Gruppo Società Gas Rimini la gestione degli impianti di condizionamento degli immobili di proprietà e per Intervento Pronto 24H la gestione e manutenzione degli impianti di condizionamento di clienti.

Per limitare al massimo il rischio di commissione dei reati indicati è necessario:

- effettuare un inventario di tutti gli impianti di condizionamento di proprietà e di quelli gestiti a clienti con l'indicazione puntuale delle sostanze utilizzate per il condizionamento per avere la assoluta certezza della esclusione del rischio di commissione del reato;
- predisporre documentazioni da compilare in caso di assunzione, successivamente all'inventario, di gestione e manutenzione di impianti di clienti;
- in caso di manutenzione di apparecchiature che ancora utilizzano sostanze lesive dell'ozono predisporre procedure relative alle modalità da seguire per l'utilizzo di dette sostanze, il loro smaltimento e lo smaltimento delle apparecchiature eventualmente sostituite con altre nuove.

SEZIONE R – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

(Art. 25-*duodecies* del Decreto)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

Il nuovo Art. 25-*duodecies* del DLgs 231/2001 ha inserito tra i reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa, il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il costante processo di armonizzazione degli ordinamenti statuali europei ha determinato la modifica degli artt. 22 e 24 del Testo Unico delle leggi sull'immigrazione (DLgs 286/1998) con riferimento alle sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che impiegano manodopera immigrata priva del regolare permesso di soggiorno, andando così a creare una barriera comune a tutti gli Stati al fine di arginare il fenomeno del lavoro nero, in quanto, oltre ad essere deprecabile in sé, falsa la concorrenza tra le imprese e penalizza quelle che operano correttamente e secondo principi etici.

La normativa crea una serie di fattispecie aggravanti alle condotte degli imprenditori che si avvalgono di lavoro nero, sanzioni che spaziano dall'ambito penale (con l'espresso richiamo al reato di sfruttamento del lavoro nero, Art. 603-*bis* c.p.), alla presunzione della trimestralità dell'impiego al fine del computo retributivo, contributivo e fiscale, oltre alla sanzione equipollente al pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente, così come alla responsabilità dell'ente ex DLgs 231/2001. Con riferimento a quest'ultima, il provvedimento in esame (Art. 2 del DLgs 109/2012 – disposizioni sanzionatorie), che ha introdotto l'Art. 25-*duodecies* al Decreto 231, sancisce: "1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro". Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. Sono previste circostanze aggravanti se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, se sono minori in età non lavorativa, se sono sottoposti ad altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento quali:

- la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

1.R – Potenziali aree a rischio

Per questa tipologia di reato non sono individuabili attività a rischio per le società di Gruppo SGR, e il rispetto dei principi generali descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché il rispetto dei principi descritti nel Codice Etico della Società, sono elementi già sufficienti per ritenere accettabile il rischio di commissione di tale reato.

Particolare attenzione dovrà, invece, essere esercitata in caso di appalti effettuati da ditte diverse da quelle di Gruppo SGR con l'inserimento nei contratti di clausole chiare e stringenti relative all'argomento.

Indice degli allegati

Allegato 1 - REATI PREVISTI DAL DECRETO

Allegato 2 - REATI RILEVANTI PER GRUPPO SGR

Allegato 3 - DEFINIZIONI

Allegato 4 - IDENTIFICAZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Allegato 1 - REATI PREVISTI DAL DECRETO

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art. 24 del Decreto)

- *Malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis c.p.);*
- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316-ter c.p.);*
- *Truffa (Art. 640 2° comma, n. 1 c.p.);*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.);*
- *Frode informatica (Art. 640-ter c.p.).*

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis del Decreto)

- *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (Art. 491-bis c.p.);*
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.);*
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.);*
- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.);*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.);*
- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.);*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.);*
- *Frode informatica del certificatore di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.).*

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter del Decreto)

- *Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.);*
- *Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.);*
- *Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.);*
- *Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309).*
- *Armi da guerra o tipo guerra (Art. 407, co. 2, lett. a) numero 5, c.p.p.).*

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art. 25 del Decreto)

- *Concussione (Art. 317 c.p.);*
- *Corruzione per un atto d'ufficio (Art. 318 c.p. - Art. 321 c.p.);*
- *Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.);*
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p. - Art. 319-bis c.p. - Art. 321 c.p.);*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.);*
- *Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p., 2° comma - Art. 321 c.p.);*
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.);*
- *Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.).*

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis del Decreto)

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.);*
- *Alterazione di monete (Art. 454 c.p.);*
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.);*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.);*
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.);*
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.);*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.);*
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.);*
- *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. (Art. 473 c.p.);*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.).*

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1 del Decreto)

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.);*
- *Frodi contro le industrie nazionali. (Art. 514 c.p.);*

- Frode nell'esercizio del commercio. (Art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. (Art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. (Art. 517-quater c.p.).

Reati societari (Art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (Art. 2622, 1° e 2° comma c.c.);
- Falso in prospetto (Art. 2623 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (Art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (Art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (Art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio ai creditori (Art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (Art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638, 1° e 2° comma c.c.);
- Corruzione fra privati (Art. 2635 3° comma c.c.).

Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater del Decreto)

- Associazioni sovversive (Art. 270- c.p.);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.);
- Atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (Art. 302 c.p.);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (Art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. con mod. nella L. 6.2.1980 n. 15);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. NewYork 9.12.1999).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.)

Delitti contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale (Art. 25-quinquies del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù (Art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (Art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.).

Reati finanziari o abusi di mercato (Art. 25-sexies del Decreto)

- Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 DLgs 24.02.1998 n. 58);
- Manipolazione del mercato (Art. 185 DLgs 24.02.1998 n. 58).
- Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (Art. 187-bis DLgs 24.02.1998 n. 58);
- Illecito amministrativo di manipolazione del mercato (Art. 187-ter DLgs 24.02.1998 n. 58).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies del Decreto)

- Omicidio colposo (Art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25-opties del Decreto)

- Ricettazione (Art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.).

Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (Art. 25-nonies del Decreto)

- (Legge 633/1941 Art. 171, primo comma lettera a-bis e terzo comma)
- (Legge 633/1941 Art. 171-bis)
- (Legge 633/1941 Art. 171-ter)
- (Legge 633/1941 Art. 171-septies)
- (Legge 633/1941 Art. 171-octies)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (Art. 25-undecies del Decreto)

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.)
- Scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose (Legge 152/06 Art.137 commi 2,3)
- Scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose (Legge 152/06 Art.137 comma 5)
- Scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose (Legge 152/06 Art.137 comma 11)
- Scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose (Legge 152/06 Art.137 comma 13)
- Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (Legge 152/06 Art.256 comma 1)
- Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (Legge 152/06 Art.256 comma 3)
- Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (Legge 152/06 Art.256 comma 5)
- Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (Legge 152/06 Art.256 comma 6)
- Bonifica dei siti (Legge 152/06 Art.257 commi 1,2)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Legge 152/06 Art.258 comma 4)
- Traffico illecito di rifiuti (Legge 152/06 Art.259 comma 1)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Legge 152/06 Art.260 comma 1)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (Legge 152/06 Art.260 comma 2)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Legge 152/06 Art.260-bis comma 6)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Legge 152/06 Art.260-bis comma 7, secondo e terzo periodo)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Legge 152/06 Art.260-bis comma 8)
- Esercizio di uno stabilimento (Legge 152/06 Art.279 comma 5)
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 150/92 Art. 1 commi 1,2)
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 150/92 Art. 2 commi 1,2)
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 150/92 Art. 6 comma 4)
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 150/92 Art. 3-bis comma 1)
- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Legge 549/93 Art. 3 comma 6)
- Inquinamento provocato da navi (Legge 202/7 Art. 8)
- Inquinamento provocato da navi (Legge 202/7 Art. 9).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies del Decreto)

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (DLgs 286/1998 Art. 22 comma 12-bis).

Allegato 2 - REATI RILEVANTI PER GRUPPO SGR

In relazione a quanto previsto dagli artt. 24, 25 e seguenti del Decreto ed in riferimento alle modalità di presumibile realizzazione dei comportamenti illeciti considerati dal Decreto nelle norme citate, il Modello individua le attività che possono comportare il rischio della realizzazione dei seguenti reati:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art. 24 del Decreto)

1. *Malversazione a danno dello Stato* (Art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

2. *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato* (Art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (Art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'Art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

3. *Truffa* (Art. 640 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno. La pena è aggravata nell'ipotesi in cui il reato sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

4. *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (Art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

5. *Frode informatica* (Art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Art. 24-bis del Decreto)

6. *Documenti informatici* (Art. 491-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque falsifichi un documento informatico pubblico o privato. Per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

7. *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico* (Art. 615-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il reato viene considerato particolarmente grave se:

- 1) il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti;
- 4) se il reato riguarda sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

8. *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici* (Art. 615-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un

danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

9. Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (Art. 615 quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

10. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe o rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al punto precedente.

Il reato viene considerato particolarmente grave se è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

11. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

12. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (Art. 635-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.

13. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, in particolare se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

14. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

15. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, in particolare se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ovvero se questo sono resi, in tutto o in parte, inservibili ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

16. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti dei soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violano gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter del Decreto)

17. Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, per coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione, per il solo fatto di partecipare all'associazione e per i capi e per i promotori.

L'ipotesi di reato si configura in particolare se l'associazione a delinquere è finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le disposizioni sull'immigrazione clandestina.

18. Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

19. Scambio elettorale politico mafioso (Art. 416 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque ottiene la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.

20. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

21. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR n. 309/1990)

Tale ipotesi di reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere i delitti di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, per chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e per chi partecipa all'associazione.

22. Armi da guerra o tipo guerra (Art. 407 comma. 2 lett. a) numero 5 c.p.p.)

Tale ipotesi di reato si configura per chiunque eserciti la illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo. Vanno escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art. 25 del Decreto)**23. Concussione** (Art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale di una società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società o possa ravvisarsi un interesse della stessa).

24. Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 318-319 c.p.)

L'ipotesi di reato, di cui all'Art. 318 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

L'ipotesi di reato, di cui all'Art. 319 c.p., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

La condotta del pubblico ufficiale potrà quindi estrinsecarsi nel compimento sia di un atto dovuto (ad esempio: velocizzazione di una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro al fine di garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

25. Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-*quater* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

26. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

27. Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-*ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario). Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per una società che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

28. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'incaricato di un pubblico servizio, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

29. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-*bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando i reati indicati agli artt. da 317 a 320 e 322 c.p., 3° e 4° comma, vengano commessi:

- 1) dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) dai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) dai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
- 5) da coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli artt. 321 e 322 c.p., 1° e 2° comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel numero 1) di cui sopra, le quali sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni

corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;

- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e di valori di bollo (Art. 25-bis del Decreto)

30. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di contraffazione od alterazione di monete, ovvero nella utilizzazione, messa in circolazione, acquisto o detenzione di monete contraffatte o alterate.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui vengano riciclate monete false o contraffatte ricevute in pagamento nelle casse.

31. Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di alterazione di monete nazionali od estere, aventi corso legale nello Stato o fuori, scemandone il valore, oppure, di concerto con chi le ha alterate ovvero con un intermediario, detiene, spende, introduce nel territorio dello Stato, mette in circolazione, acquista o riceve monete alterate.

32. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di detenzione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione.

33. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di messa in circolazione di monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede.

34. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, detenzione o messa in circolazione di valori bollati falsificati (Art. 459 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di acquisto, detenzione, messa in circolazione di valori bollati contraffatti.

35. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di contraffazione di carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero di acquisto, detenzione o alienazione di tale carta contraffatta.

36. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura per chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

37. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura per chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, anche se i valori sono stati ricevuti in buona fede.

38. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (Art. 473 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura per chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

39. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura per chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1 del Decreto)

40. Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque adopera violenza sulle cose ovvero eserciti mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

41. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, in particolare se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

42. Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

43. Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, in particolare se si tratta di oggetti preziosi.

44. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

45. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno

o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

46. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente, oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, oppure chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

47. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, oppure chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Reati societari (Art. 25-ter del Decreto)

48. False comunicazioni sociali (Art. 2621 cod. civ.)

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (Art. 2622 cod. civ.)

L'ipotesi di reato di cui all'Art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, e per l'Art. 2622 cod. civ., cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Le due ipotesi di reato, di cui agli articoli 2621 e 2622 cod. civ., prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (Art. 2622 cod. civ.) o meno (Art. 2621 cod. civ.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

In entrambi i casi la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se le valutazioni estimative singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Si precisa che:

- le informazioni false od omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

In entrambi i casi i soggetti attivi dei reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

49. Falso in prospetto (Art. 2623 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'espone false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

50. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (Art. 2624 cod. civ.)

L'ipotesi di reato di cui all'Art. 2624 cod. civ. consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni o in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

Per l'Art. 2624 cod. civ. soggetti attivi dei rispettivi reati sono i responsabili della società di revisione. Sennonché, in entrambi i casi, potrebbero essere coinvolti, a titolo di concorso nel reato, anche i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Gruppo SGR e i suoi dipendenti. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'Art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

51. Impedito controllo (Art. 2625 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo

svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Le sanzioni sono maggiorate qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

52. *Indebita restituzione dei conferimenti* (Art. 2626 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'Art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

53. *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve* (Art. 2627 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'Art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

54. *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante* (Art. 2628 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

55. *Omessa comunicazione del conflitto di interesse* (Art. 2629-bis cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'Art. 2391, comma primo, cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'Art. 2391, comma primo, cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

56. *Operazioni in pregiudizio dei creditori* (Art. 2629 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

57. *Formazione fittizia del capitale* (Art. 2632 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

58. *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori* (Art. 2633 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

59. *Illecita influenza sull'assemblea* (Art. 2636 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

60. *Aggiotaggio* (Art. 2637 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento

che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

61. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (Art. 2638 cod. civ.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzato con due condotte distinte:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

62. Corruzione tra privati (Art. 2635 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato si applica a chi dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, e che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Il medesimo reato si applica a chi dà o promette denaro o altra utilità a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-*quater* del Decreto)

63. Associazioni sovversive (Art. 270 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato

È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

64. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (Art. 270-*bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

65. Assistenza agli associati (Art. 270-*ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-*bis* c.p.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

66. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-*quater* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

67. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-*quinqies* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

68. Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-*sexies* c.p.)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

69. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

70. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-*bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali. Per dispositivi esplosivi o comunque

micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate idonee a causare importanti danni materiali. Costituisce aggravante se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali o se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale.

71. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

72. Istigazione a commettere uno dei delitti previsti dai capi I e II (Art. 302 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nei capi I e II del titolo I, libro II, del Codice penale dedicati ai delitti contro la personalità rispettivamente internazionale o interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

73. Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associi al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (Art. 302 c.p.).

74. Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del c.p. ovvero nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 c.p.

Delitti contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale (Art. 25-*quater*.1 del Decreto)

75. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, oppure, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Delitti contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale (Art. 25-*quinquies* del Decreto)

76. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

77. Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

78. Pornografia minorile (Art. 600-*ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca i minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche ovvero faccia commercio del materiale pornografico di cui sopra.

Il reato si configura anche nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Il reato si configura anche quando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (pornografia virtuale). Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

79. Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-*quater* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-*ter* c.p., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, compresi i casi di pornografia virtuale.

80. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-*quinquies* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

81. Tratta di persone (Art. 601 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante

violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

82. *Acquisto e alienazione di schiavi* (Art. 602 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p..

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Reati finanziari o abusi di mercato (Art. 25-*sexies* del Decreto)

83. *Abuso di informazioni privilegiate* (Art. 184 del DLgs 24.02.1998 n. 58TUF)

l'illecito si commette nel caso in cui, nell'ambito della società, qualcuno, in possesso di un'informazione privilegiata - in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio - acquisti, venda o compia operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta; oppure comunichi l'informazione privilegiata posseduta ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro; oppure raccomandi o induca altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate.

L'informazione è privilegiata se concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, non è ancora stata resa pubblica, ha carattere preciso, ed è idonea, se resa pubblica, ad influire in modo sensibile sul prezzo dello strumento finanziario interessato dall'informazione.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se rispetta due condizioni: si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; ed è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento come sopra descritto sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Per "strumenti finanziari" si intendono gli strumenti finanziari di cui all'Art. 1 del TUF, 2° comma, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea.

Tra gli strumenti finanziari rientrano anche i "derivati su merci". Per «derivati su merci» si intendono gli strumenti finanziari di cui all'Art. 1 del TUF, 3° comma, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci, ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea.

84. *L'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate* (Art. 187-*bis* del DLgs 24.02.1998 n. 58TUF)

l'illecito si commette qualora chiunque all'interno della società, in possesso di una informazione privilegiata in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, o di chi, per qualunque ragione in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, acquisti, venda o compia operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta; oppure comunichi l'informazione privilegiata posseduta ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro; oppure raccomandandi o induca altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate. Sono fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.

Per la definizione di informazione privilegiata e di strumenti finanziari si rinvia a quanto stabilito al punto precedente.

85. *Manipolazione del mercato* (Art. 185 del DLgs 24.02.1998 n. 58TUF)

l'illecito si commette qualora chiunque all'interno della società diffonda notizie false, compie operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario interessato dalla notizia o dall'operazione.

Per la definizione di strumenti finanziari e di derivati su merci si rinvia a quanto stabilito ai punti precedenti.

86. *Illecito amministrativo di manipolazione del mercato* (Art. 187-*ter* del DLgs 24.02.1998 n. 58TUF)

l'illecito si commette qualora chiunque, all'interno della società, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonda informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari; oppure ponga in essere operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari o consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale o, comunque, utilizzino artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente; oppure pone in essere qualunque altro artificio idoneo a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per la definizione di strumenti finanziari si rinvia a quanto stabilito ai precedenti punti.

Reati in materia di sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies del Decreto)

87. Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)

Tale ipotesi di reati si configura nel caso in cui la società nello svolgimento delle proprie attività, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa la morte di una persona.

88. Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.)

Tale ipotesi di reati si configura nel caso in cui la società nello svolgimento delle proprie attività, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa lesioni personali gravi o gravissime.

La lesione personale è grave:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Reati in materia di riciclaggio e ricettazione (Art. 25-octies del Decreto)

89. Ricettazione (Art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

90. Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

91. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Delitti in materia di violazione dei diritti di autore (Art. 25-nonies del Decreto)

92. Legge 633/1941 Art. 171 primo comma lettera a-bis e terzo comma

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, in particolare se il reato è commesso sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

93. Legge 633/1941 (Art. 171-bis)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di:

- chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), oppure se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

94. Legge 633/1941 (Art. 171-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque a fini di lucro:

- abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui ai punti precedenti;
- detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,

trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche sul regime dei diritti che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti oppure indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione. ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dai commi precedenti.

95. Legge 633/1941 (Art. 171-septies)

Tale ipotesi di reato si configura anche nei confronti di:

- produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della legge 633/1941.

96. Legge 633/1941 (Art. 171-octies)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies del Decreto)

97. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Reati ambientali (Art. 25-undecies del Decreto)

98. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

99. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'Art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

100. Scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose (Legge 152/06 Art. 137 commi 2,3)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dai casi consentiti, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi indicati nelle tabelle del decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente.

101. Scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose (Legge 152/06 Art. 137 comma 5)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali o nel caso di scarico sul suolo superi i valori massimi fissati nelle tabelle del decreto oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle provincie autonome o dall'Autorità competente.

102. Scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose (Legge 152/06 Art. 137 comma 11)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque non osservi i divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee previsti dal decreto.

103. Scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose (Legge 152/06 Art. 137 comma 13)

Tale ipotesi di reato si configura in caso di scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

104. Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (Legge 152/06 Art. 256 comma 1)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli del decreto, sia che si tratti di rifiuti pericolosi che non pericolosi ed anche nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

105. Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (Legge 152/06 Art. 256 comma 3)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata in particolare se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, con, in caso di condanna, la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Tale ipotesi di reato si configura anche nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

106. Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (Legge 152/06 Art. 256 comma 5)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque in violazione del divieto previsto effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti pericolosi.

Tale ipotesi di reato si configura anche nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

107. Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (Legge 152/06 Art. 256 comma 6)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni.

108. Bonifica dei siti (Legge 152/06 Art. 257 commi 1,2)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento. Tale ipotesi di reato si configura anche in caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242.

109. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Legge 152/06 Art. 258 comma 4)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. Tale ipotesi di reato si configura anche nei confronti di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

110. Traffico illecito di rifiuti (Legge 152/06 Art. 259 comma 1)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso, in particolare in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

111. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Legge 152/06 Art. 260 comma 1)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, ed in particolare se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo.

112. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (Legge 152/06 Art. 260 comma 2)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti ad alta radioattività, ed in particolare se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo.

113. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Legge 152/06 Art. 260-bis comma 6)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

114. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Legge 152/06 Art. 260-bis comma 7, secondo e terzo periodo)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri – Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti ed in particolare in caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Tale ipotesi di reato si configura anche nei confronti di colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

115. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Legge 152/06 Art. 260-bis comma 8)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri - Area Movimentazione fraudolentemente alterata ed in particolare nel caso di rifiuti pericolosi.

116. Esercizio di uno stabilimento (Legge 152/06 Art. 279 comma 5)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dai piani e dai programmi o dalla normativa o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, in particolare se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale, o se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa.

117. Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 150/92 Art. 1 commi 1,2)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione;

in particolare se il reato viene commesso nell'esercizio di attività di impresa.

118. Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 150/92 Art. 2 commi 1,2)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento;

in particolare se il reato viene commesso nell'esercizio di attività di impresa.

119. Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 150/92 Art. 6 comma 4)

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

120. Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 150/92 Art. 3-bis comma 1)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, falsifichi o alteri certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.

121. Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Legge 549/93 Art. 3 comma 6)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque violi le disposizioni di cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

122. Inquinamento provocato da navi (Legge 202/7 Art. 8)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché dei membri dell'equipaggio, del proprietario e dell'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano il divieto di versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), o causare lo sversamento di dette sostanze, in particolare se la violazione causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, o se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo.

123. Inquinamento provocato da navi (Legge 202/7 Art. 9)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché dei membri dell'equipaggio, del proprietario e dell'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che per colpa violano il divieto di versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), o causare lo sversamento di dette sostanze, in particolare se la violazione causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-*duodecies* del Decreto)

124. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (DLgs 286/1998 Art. 22 comma 12-*bis*)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. Sono previste circostanze aggravanti se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, se sono minori in età non lavorativa, se sono sottoposti ad altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento quali:

- la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Allegato 3 - DEFINIZIONI

“Agenti”: si intendono i soggetti, sia persone fisiche che persone giuridiche, a cui è stato contrattualmente conferito l’incarico di agente, di rappresentanza commerciale o di proccacciatore di affari.

“Autorità”: si intendono gli organismi pubblici di vigilanza e/o controllo ed in particolare l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas(AEEG).

“Beni Aziendali”: si intendono tutti i beni, materiali ed immateriali, la cui titolarità sia riferita e/o riferibile alle Società di Gruppo SGR, in virtù di qualsivoglia titolo contrattuale.

“Capogruppo”: si intende Gasrimini Holding S.p.A., con sede legale in Via Chiabrera 34 B Rimini.

“CCNL”: si intendono i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalle Società di Gruppo SGR nonché eventuali Contratti Integrativi Aziendali.

“Codice di Comportamento” o **“Codice”**: si intendono i principi di comportamento e di controllo da osservare al fine di evitare la commissione di uno o più reati di cui al DLgs 231/01, contenuti nelle singole Sezioni della Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Gruppo SGR.

“Collaboratori”: si intendono le persone fisiche che svolgono in favore delle Società di Gruppo SGR un incarico di collaborazione autonoma coordinata e continuativa o occasionale, a progetto, senza vincolo di subordinazione. Ai fini del Modello i Collaboratori sono equiparati ai Dipendenti.

“Decreto” o **“DLgs 231/2001”**: Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e successive modifiche ed integrazioni.

“Destinatari”: tutti i soggetti indicati al punto 3.5 del presente Modello.

“Dipendenti”: quando non diversamente specificato, si intendono i soggetti che svolgono in favore delle Società di Gruppo SGR una prestazione lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione delle medesime Società con contratto a tempo indeterminato o determinato. Nella definizione sono quindi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i dirigenti, i quadri, i funzionari, gli impiegati e gli operai i cui rapporti di lavoro sono regolati da un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). I lavoratori con contratto di collaborazione autonoma, interinali, stagisti, sono equiparati ai Dipendenti per ciò che riguarda l’osservanza delle norme del Decreto.

“Direzione”: si intendono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato, i direttori generali e i dirigenti destinatari di procure delle Società di Gruppo SGR.

“Gruppo SGR”: si intende Gasrimini Holding S.p.A. e tutte le Società soggette alla direzione e coordinamento della medesima Gasrimini Holding S.p.A. secondo quanto previsto dall’Art. 2497 del codice civile.

“Impresa verticalmente integrata”: nel settore del gas naturale si intende un gruppo di imprese tra le quali esistono rapporti di controllo di diritto o di fatto e che svolgono attività di distribuzione o misura e attività di vendita ai clienti finali.

“Informazione Privilegiata”: quanto definito dall’Art. 181 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.

“Modello”: si intende il presente documento predisposto da Gruppo SGR ai sensi dell’Art. 6, comma 1, lettera e) del DLgs 231/01.

“Organi sociali”: si intendono gli Organi ed i soggetti che li compongono, cui è statutariamente affidata la gestione, l’amministrazione, il controllo e la verifica di andamento delle Società di Gruppo SGR (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Comitati del Consiglio di Amministrazione).

“Organismo di Vigilanza” o **“OdV”**: si intende l’organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.

“P.A.”: si intende la pubblica amministrazione. (si rimanda inoltre a quanto definito nell’**Allegato A1**)

“Partners Commerciali”: s’intendono le persone fisiche e giuridiche, di diritto pubblico o privato, con le quali i Destinatari hanno in corso rapporto contrattuali o commerciali, anche occasionali.

“Pubblici funzionari”: si intendono organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di organismi di vigilanza o di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici a livello internazionale, statale o locale.

“Personale” o **“Dipendenti”**: si intendono persone fisiche legate all’impresa verticalmente integrata da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto di consulenza o di prestazione d’opera retribuita.

“Personale Coinvolto”: si intende la parte del personale che direttamente o indirettamente, svolge mansioni relative all’attività in separazione funzionale,

“Società controllata/e”: si intendono tutte le società controllate in maniera diretta o indiretta da Gasrimini Holding S.p.A. ai sensi dell’art 2359 del Codice Civile.

“Strumenti Finanziari”: si intende quanto definito dall’Art. 1 del TUF.

“TIU” o **“Delibera”**: si intende il Testo Integrato Unbundling. Allegato A alla Delibera 11/07 del 18 gennaio 2007.

“TUF”: DLgs24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni.

Allegato 4 – IDENTIFICAZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo quali: Ministeri; Camera e Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Banca d'Italia; Consob; Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali; Agenzia delle Entrate; ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo;
- Regioni; Province; Comuni;
- Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Ordini e Collegi Professionali;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Borsa Italiana S.p.A.;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; CNR; INAIL; INPDAl; INPDAP; ISTAT; ENASARCO;
- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Per "**Pubblica Amministrazione**", pertanto, si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "*funzione pubblica*", un "*pubblico servizio*" o un "*servizio di pubblica necessità*".

Per "**funzione pubblica**" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (*Stato, Regioni, etc.*), amministrative (*membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - es.: U.E. - membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, etc.*) e giudiziarie (*Giudici, Ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, etc.*).

Per "**pubblico servizio**" si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, etc., in regime di concessione e/o di convenzione (*es.: Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Ente Fieristico etc.*).

Per "**servizio di pubblica necessità**" si intendono le attività professionali il cui esercizio non è consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (*avvocato e procuratore, notaio, medico, farmacista, etc.*), nel momento in cui il pubblico è per legge tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte da privati, che presuppongono un'autorizzazione amministrativa (*rivendita di tabacchi, agenzie di cambio, etc.*).

Per completezza riportiamo integralmente gli artt. 357, 358 e 359 c.p., dove ritroviamo le definizioni di "pubblico ufficiale"; di "incaricato di pubblico servizio" e di "persone esercenti un servizio di pubblica necessità".

Art. 357 c.p. - Nozione del pubblico ufficiale.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 c.p. - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359 c.p. - Nozione della persona esercente un servizio di pubblica necessità.

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato, senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione.

N. Revisione	Periodo validità	Oggetto
Rev. 0	in vigore dal 1 luglio 2008	Prima emissione
Rev. 1	in vigore dal 17 novembre 2009	Seconda emissione
Rev. 2	in vigore dal 27 marzo 2013	Terza emissione

Gruppo Società Gas Rimini S.p.A.

Via Chiabrera, 34d - 47924 - Rimini (RN) - Italia
tel. +39 0541 303030
www.gasrimini.it

N. registro delle imprese di Rimini, Cod. Fisc. e P.IVA 00126550409
REA RN62970 - Capitale sociale € 55.000.000,00 i.v.